

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E
S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.37

Zanca Carmelo

Viene segnalato come l'elemento di maggior prestigio del clan degli Zanca, il quale si inseriva nella cosca di Corso dei Mille capeggiata dal sanguinario Marchese Filippo, strettamente coalizzata con i Greco di Ciaculli e con il gruppo facente capo allo Spadaro Tommaso, cioè quello della Kalsa.

Al solito, come in genere per quanto riguarda le attività degli Zanca la fonte più cospicua è rappresentata dal Calzetta Stefano, il quale, tuttavia, è stato valutato da questa Corte con particolare attenzione e cautela allorché le sue propalazioni riguardino la famiglia Zanca per le ragioni spiegate in Capitolo I parte II Profili: D) Calzetta, paragrafo 3.

Il Calzetta, infatti, ha indicato il clan degli Zanca come dedito al traffico di sostanze stupefacenti di cui, nella zona soggetta al loro controllo, avevano il monopolio, tant'è che non avevano esitato a decretare l'uccisione di tali Mineo Filippo e Sciardelli Giulio, rei di

avere commerciato in droga senza il loro preventivo assenso (Vol.11 f.23), (Vol.11 f.32), (Vol.11 f.63).

Gli stessi sempre secondo il Calzetta sarebbero, anche, dediti alle estorsioni nei confronti dei commercianti e degli imprenditori della zona di Corso dei Mille - Brancaccio, ai quali imporrebbero delle tangenti e nei cui confronti, nel caso di rifiuto di pagamento della detta tangente, attuerebbero dei danneggiamenti mediante ordigni esplosivi. Ad esempio di cio', cita il Calzetta, il caso dell'attentato dinamitardo consumato ai danni della officina di rettifica motori di Dominici Andrea, che si era appunto rifiutato di pagare "il pizzo" (F.P. I f.8).

L'attivita' estorsiva, peraltro, verrebbe attuata dagli Zanca in concorso con i coimputati Lo Cascio Giovanni e Gaspare, avvalendosi, per la materiale riscossione delle tangenti, di Scalia Pino e di D'Angelo Giuseppe (anche essi aderenti alla cosca di Corso dei Mille), circostanza questa confidata al Calzetta dagli stessi Zanca (F.P. I ff.17 e 29).

Gli Zanca, inoltre, la cui famiglia e' gerarchicamente sottoposta a quella degli Spadaro, sempre secondo il Calzetta, e

come piu' sopra accennato, hanno vincoli di stretta alleanza coi Greco di Ciaculli e con le altre cosche c.d. "vincenti" nella guerra di mafia scatenatasi contro gli appartenenti ai clan avversi Bontate - Inzerillo - Badalamenti -Mafara; la qualcosa e' testimoniata dal fatto che, dopo la sparatoria avvenuta a Ciaculli il giorno di Natale del 1982, ad opera di Greco Giovannello e dell'"americano" (i quali avevano tentato una reazione nei confronti dei vincenti ed in particolare dei Greco di Ciaculli), gli Zanca si mostravano guardinghi affermando che "correvano tempi brutti" (Vol.11 ff.59, 62, 48, 50, 71);(F.P. I f.7).

Il Clan degli Zanca, inoltre, sarebbe stato particolarmente legato alle famiglie di maggiore spicco della cosca, quali quelle dei Tinnirello, Vernengo, Marchese, Pace, Pullara', Federico, Spadaro, Savoca, Argano e Greco con le quali, secondo quanto asserito dal Calzetta, formano una "comunita' di criminali" ed unitamente alle quali, partecipano, presso la "Edilceramica" di Tinnirello Gaetano a delle riunioni di mafia (F.P. I f.12 bis e 23 bis).

Significativi, poi, dell'inserimento dei medesimi nella organizzazione criminale di cui ci si occupa, sono i rapporti dagli stessi intrattenuti con Prestifilippo Mario, pericoloso killer al servizio dei Greco di Ciaculli e nei confronti del quale mostravano molta ammirazione, nonché i rapporti di frequentazione con i Fascella, i Gambino, i Pullara', i Labruzzo, i Profeta, i Puccio, tutte "rispettabili" famiglie di mafia i cui componenti, come asserito dal Calzetta, sono soliti frequentare la di loro abitazione (Vol.11 f.45) e (Vol.11 f.47).

Il Calzetta, infine, ha indicato gli Zanca quali mandanti di vari omicidi inerenti a fatti interni della cosca e consumati nella zona di influenza dei medesimi (Vol.11 f.12), (Vol.11 f.13), (Vol.11 f.30), (Vol.11 f.33), (Vol.11 f.48).

E' inserito nel traffico di droga e contrabbando di tabacchi.

Lo stesso Calzetta - oltre a testimoniare della partecipazione dell'imputato ad un banchetto presso i bagni Virzi', ove si trovavano presenti esponenti di varie cosche mafiose del calibro degli Spadaro Cece' e
S p a d a r o T o m m a s o ,

Prestifilippo Mario, Tinnirello Gaetano e Tinnirello Lorenzo, Senapa Pietro, Alfano Paolo, Rotolo Salvatore, Abbate Mario - ha riferito di avere personalmente assistito ad una operazione di compravendita di una partita di droga tra lo Zanca, l'Alfano Paolo ed il Bronzini Alessandro, con il quale lo Zanca intratteneva rapporti di particolare frequenza (Vol.11 f.23), (Vol.11 f.24).

Ed inoltre, lo aveva sorpreso a parlare amichevolmente con una persona che individuo' per Greco Michele.

Per quanto riguarda il contrabbando di tabacchi, lo Zanca e', invece, associato con Vernengo Pietro, ed aveva proposto allo stesso Calzetta di fungere da prestanome per l'acquisto di un motoscafo da utilizzare per tale illecita attivita', e di associarsi quindi con lui (F.P. I ff.15 e 16).

Lo Zanca, in quanto al vertice della cosca di Piazza Scaffa, avrebbe poteri decisionali in ordine agli omicidi che vengono commessi nella zona posta sotto il suo controllo, tant'e che nessun omicidio puo' essere consumato in Piazza Scaffa senza il suo preventivo assenso (Vol.11 f.31).

Lo Zanca, il cui killer fidato sarebbe Alfano Paolo, e' stato indicato dal Calzetta quale mandante degli omicidi di Ambrogio Giovanni (sulla cui sorte ironizza con il Calzetta), di Scalici Gaetano (la cui uccisione viene decretata dallo Zanca e da Tinnirello Lorenzo, per il carattere deciso e legalitario dello Scalici), di Calabria Agostino, di Mineo Filippo, di Sciardelli Giulio, e di Lo Jacono Carmelo ((Vol.11 f.32), (Vol.11 f.30), (Vol.11 f.67), (Vol.11 f.200); (Vol.1 f.193); (Vol.11 f.151).

Peraltro, di tali reati si occupa altra parte della presente sentenza, e precisamente quella che concerne gli omicidi addebitati alla cosca di Corso dei Mille.

Tra le attivita' illecite poste in essere dallo Zanca, vi sarebbero anche le estorsioni, perpetrate in danno dei commercianti della zona ai quali impone "il pizzo" che costoro non possono rifiutarsi di pagare, pena gravi rappresaglie consistenti, per lo piu', in danneggiamenti mediante ordigni esplosivi.

Gli stessi fratelli del Calzetta, titolari di una fabbrica di manufatti in cemento, non sono

esenti dalla imposizione di una tangente ad opera dello Zanca Carmelo, tangente che, per l'intervento di Vernengo Pietro (cui il Calzetta Stefano si era rivolto), era stata ridotta alla somma di lire 300.000 in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui versavano i fratelli del Calzetta.

La somma suddetta veniva personalmente consegnata da Calzetta Stefano a "Melo" Zanca, il quale, peraltro, per l'espletamento della propria attivita' estorsiva, si avvaleva di Scalici Giuseppe e D'Angelo Giuseppe, entrambi aderenti alla di lui cosca ((Vol.11 f.39), (Vol.11 f.40); (F.P. I f.3 bis, f.17 bis).

Come segni indicativi, poi, della posizione di rispetto occupata dallo Zanca in seno alla cosca cita il Calzetta i rapporti di particolare intimita' dallo stesso intrattenuti con Prestifilippo Mario, killer fidato dei Greco di Ciaculli, e personaggio che, per la spiccata capacita' criminale, era tenuto in notevole considerazione dagli appartenenti alle varie "famiglie" di mafia. Ha, in proposito, riferito il Calzetta che il Prestifilippo, prima che

scoppiasse la guerra tra le famiglie di mafia, frequentava assiduamente il distributore di carburanti degli Zanca ed in particolare: "Il Prestifilippo Mario non dava confidenza a nessuno ma i rappresentanti della famiglia come Zanca Carmelo, Spadaro Cece' e Tinnirello Tanino, quando lui arrivava, si alzavano e gli andavano incontro, baciandolo ed abbracciandolo". Lo Zanca, inoltre secondo quanto riferito dal Calzetta, mentre si trovava in compagnia del detto Prestifilippo e di Alfano Paolo (altro killer della cosca) era fortunatamente sfuggito ad un posto di blocco della Polizia, abbandonando la autovettura su cui i tre viaggiavano (Vol.11 f.45), (Vol.11 f.47), (Vol.11 f.72); (Vol.1 f.151).

Il ruolo di capo del proprio clan rivestito dallo Zanca Carmelo, ed il potere dallo stesso esercitato nella zona di propria influenza emergono, poi, da altri fatti e circostanze narrati dal Calzetta.

Ha cosi' riferito quest'ultimo:

- di essere stato incaricato da Zanca Carmelo e Tinnirello Lorenzo di interessarsi per individuare gli autori di un furto perpetrato

presso l'agenzia di spedizioni Lorini e Militello, nonche' per accertare il luogo ove era stata occultata la refurtiva: e cio' perche' trattavasi di una ditta che pagava la tangente agli Zanca. Avendo esso Calzetta acclarato che l'autore del furto era tale Armetta Maurizio(il quale peraltro aveva negato la circostanza), Zanca Carmelo e Tinnirello Lorenzo avevano avvicinato il detto Maurizio, che aveva finito coll'ammettere di essere l'autore del furto, indicando i luoghi ove si trovava la refurtiva, che era stata poi in parte recuperata dallo stesso Calzetta e da un parente dell'Armetta (Vol.11 f.38); - che avendo l'Alfano Paolo, nell'estate del 1982, detto al Calzetta che i di lui fratelli "dovevano stare attenti per evitare di subire qualche danneggiamento mediante esplosivo", Zanca Onofrio e Zanca Giovanni, ai quali il Calzetta aveva riferito tale minaccia, gli avevano consigliato di parlare con il fratello Zanca Carmelo. Il che testimonia, ulteriormente, il ruolo di preminenza rivestito da quest'ultimo in seno alla propria famiglia (Vol.11 f.39); - che Lo Jacono Pietro, grosso esponente mafioso, piu' volte si era

incontrato in Piazza Scaffa con Zanca Melo interessandolo per il recupero di grosse partite di refurtiva che, di fatto, lo Zanca gli aveva poi fatto reperire. Il Lo Jacono si rivolgeva allo Zanca perche', quest'ultimo svolgeva la sua opera di capo mafia nella zona della Stazione, dove taglieggiava i commercianti, ai quali, in cambio del "pizzo" pagato, doveva garantire la immunita' dai furti (Vol.11 f.70); - che la latitanza dello Zanca era protetta da Tinnirello Gaetano; (F.P. I f.3); - che lo Zanca aveva imposto familiari ed amici quali guardiani nei cantieri di Viale dei Picciotti, cantieri nei quali costoro, pur non svolgendo alcuna attivita' lavorativa, riscuotevano una paga ed erano in regola con le assicurazioni obbligatorie (Vol.11 f.34) + (F.P. I f.20));

- che tale Zappulla Luciano, un mafioso titolare di una bar ubicato nei pressi del Teatro Biondo, si era rivolto a Zanca Melo per recuperare una grossa partita di jeans che era stata rubata a Piazza Sant' Anna a persona che interessava il detto Zappulla. In tale circostanza lo Zanca si era dato da fare, riuscendo a d o t t e n e r e

la restituzione della refurtiva (F.P. I f.33) ; - che lo Zanca era stato il mandante di una rapina consumata ai danni di una gioielleria ubicata nei pressi della Statua della Liberta', rapina effettuata da Marino Mannoia Francesco, che era riuscito a sottrarsi all'arresto, e da Battaglia Giuseppe, che invece, era stato arrestato. (Vol.1 f.10) fasc.pers. Calzetta).

Lo schieramento dello Zanca Carmelo, poi, con i c.d. "gruppi vincenti" nella guerra di mafia scatenatasi contro i clan avversari Bontate-Inzerillo- e' testimoniato dall'episodio della c.d. "tufiata" di Ciaculli riferito dal Calzetta e verificatosi il giorno di Natale 1982.

Va, infine, rilevato come, sempre secondo quanto riferito dal Calzetta, lo Zanca fosse in buoni rapporti con i cugini Antonino ed Salvo Ignazio nonche' con Cambria, tant'e' che, per suo interessamento, erano stati assunti presso l'esattoria i fratelli Giovanni ed Onofrio, il fratello di Tinnirello Gaetano, un componente della famiglia Alfano, lo stesso Calzetta, ed altre persone segnalate dallo stesso Zanca. Il
C a m b r i a a v e v a

regalato a quest'ultimo una autovettura Range Rover, che, considerato l'elevato costo della stessa, testimonia dei vincoli, particolarmente stretti, esistenti appunto tra gli Zanca ed il Cambria (Vol.11 f.30), (Vol.11 f.63); (Vol.1 f.33) (F.P.II f.33))

Anche il Sinagra Vincenzo di Antonino, infine, ha parlato dello Zanca Carmelo, indicandolo come elemento vicino al gruppo dei Greco e particolarmente legato a Zaza Michele, Paolo Alfano e Tagliavia Pietro.(F.P. ff.105, 186, 202 Sinagra Vincenzo di Antonino).

Peraltro, anche il Buscetta Tommaso ha confermato l'inserimento nell'organizzazione "cosa nostra" del prevenuto, riferendo che "Melo" Zanca, - riconosciuto nella immagine fotografica mostratagli - e' sicuramente "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Corso dei Mille ed ha ricordato sul suo conto l'episodio di una visita fatta al fratello Pietro, epilettico, quando questi era detenuto, insieme ad esso Buscetta, presso la Casa circondariale di Palermo, (Vol.124 f.155) e (Vol.124 f.238).

Da rilevare che sugli attacchi epilettici di cui e' vittima lo Zanca Pietro fu Pietro, ha riferito Calzetta Stefano assumendo che gli stessi erano simulati (Vol.11 f.77); (F.P. I f.5 Calzetta).

Ma sul conto dell'imputato Zanca Carmelo si e' soffermato anche il prevenuto Contorno Salvatore che lo ha indicato come uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, affiliata all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra" (Vol.125 f.6); ha, in particolare, riferito il Contorno che "Melo" Zanca, suo amico, gli aveva indicato l'ubicazione di un suo appartamento "segreto" (Vol.125 f.87), (Vol.125 f.88) e che lo stesso trafficava in droga con Vernengo Pietro e La Rosa Salvatore, imputati nel presente procedimento (Vol.125 f.137).

Sul conto dell'imputato, infine, ha riferito anche Epaminonda Angelo, esponente di spicco degli ambienti malavitosi di Milano, il quale ha ricordato che "Melo" Zanca, presentatogli dal nipote Zanca Giuseppe (che, tra il 1979 e il 1980, aveva "lavorato" per conto di esso Epaminonda in quel di Milano), era
u n m a f i o s o e

una "specie" di capo-zona nell'ambito della consorteria criminosa cui apparteneva (Vol.181 f.493378).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, Zanca Carmelo va dichiarato colpevole dei delitti ex artt. 416,416 bis CP., nonche' degli altri reati ex art. 75,71 e 74 della legge n.685 del 1975.Ed invero, diverse e convergenti voci (tra cui anche quella di Federico Domenico Vol.87 f.439913)) lo indicano come membro attivo e "rispettato" della famiglia di Corso dei Mille, ed in modo,quindi inequivocabile.

Peraltro, della sua attivita' di spacciatore di droga si ha un preciso riscontro alle propalazioni del Calzetta, in quelle del Contorno sopra riassunte.

Al riguardo appare quasi superfluo sottolineare come il Contorno essendo confesso in tali generi di reati e' particolarmente qualificato a conoscere coloro che partecipavano al triste commercio.

Pertanto, lo Zanca Carmelo va condannato oltre che per l'estorsione in danno dei fratelli Calzetta (v. REATI MINORI, paragrafo 1) anche per i reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22.

A tal fine appare adeguata alla gravita' dei fatti, all'intensita' del dolo e alla "personalita'" del prevenuto la condanna ad anni 18 di reclusione e di L.160.000.000 di multa. Essa risulta dalla somma della pena stabilita per i capi 1 e 10, anni 8 di reclusione (p.b. per art.416 bis 1 e 4 comma anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 n.1 C.P. + anni 2 art.81 cpv C.P. = anni 8) con quella adottata per i capi 13 e 22 di anni 10 di reclusione e L.160.000.000 di multa (p.b. anni 4 di reclusione e L.80.000.000 di multa per art.71 legge 685/75 + 1/3 ex art.74 n.2 stessa legge = anni 5 mesi 4 e L.100.000.000 di multa + 1/2 art.74 1 cpv = anni 8 di reclusione e L.150.000.000 + art.81 + anni 10 di reclusione e L.160.000.000 di multa).

Zanca Emanuele

Indicato da Calzetta Stefano come "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille, aderente alla organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", contro l'imputato Zanca Emanuele veniva emesso il mandato di cattura del 31/5/1983 con il quale gli venivano contestati i reati p. e p. dagli artt.416 cp.e 75 della legge n.685 del 1975.

Aveva riferito il Calzetta Stefano che lo Zanca Emanuele, affiliato alla cosca capeggiata dal piu' noto "Melo" Zanca (cugino del padre dell'imputato), era "...un mafioso di rispetto.....tutta una cosa con Zanca Carmelo" (F.P.I f.30) e (F.P. II f.129)).

Le indicazioni del Calzetta nei confronti degli Zanca appaiono alla Corte, quando egli non racconta dei fatti avvenuti in sua presenza, bensì riferisce sue impressioni non ancorate a circostanze precise, risultano - come in altra sede notato (CAP. I, Parte II, Profili, Calzetta, paragr. 3) viziate dal suo rancore nei confronti di coloro che avevano preteso il pagamento di una somma dai fratelli.

Eppertanto, ritiene l'accusa insufficientemente provata, sicche'egli va assolto con formula dubitativa.

Zanca Giovanni n.31.1.1941.

Fratello di Zanca Pietro, e', secondo le indicazioni del Calzetta, anch'egli inserito nel clan degli Zanca capeggiato da Zanca Carmelo e partecipe delle attivita' illecite del clan medesimo, ivi comprese le estorsioni in danno di commercianti della zona ed il traffico di sostanze stupefacenti.

Il Calzetta, infatti, dopo aver premesso che la famiglia Zanca e' inserita nel traffico di stupefacenti, ha riferito che, all'incirca nel 1981, mentre si trovata a Piazza Scaffa presso il distributore di benzina degli Zanca aveva visto, all'interno del casotto, lo Zanca Carmelo, il cugino Zanca Giovanni di Cosimo (dipendente delle Ferrovie dello Stato) e l'Alfano Paolo detto "Petru u' zappuni" per la singolarita' fisica dei denti incisivi superiori particolarmente lunghi ed ampi, insieme ad un giovane alto e snello a nome Sandro, soprannominato il "Vampiro" (identificato in Bronzini Alessandro).

Quest'ultimo aveva con se' una valigia 24 ore, che aveva aperto in presenza dei tre, ed in tale circostanza il Calzetta aveva notato che all'interno della valigia, vi erano diverse mazzette da lire 50.000, che lo Zanca Carmelo, dopo avere prelevato, aveva avvolto in un sacchetto di carta che, a sua volta, aveva riposto dentro una busta di plastica consegnandola al cugino Zanca Giovanni.

Aveva, quindi, prelevato altra busta di plastica, riponendola nella valigia del Sandro, il quale si era, dopo tale operazione, avviato verso la propria autovettura (Vol.11 f.23).

Considerato l'attivo inserimento degli Zanca e dello Alfano Paolo nel traffico di stupefacenti e' agevole ritenere che l'episodio narrato dal Calzetta si riferisce ad una operazione di compravendita di stupefacenti intercorsa appunto tra lo Zanca Carmelo, lo Zanca Giovanni, l'Alfano Paolo ed il Bronzini Alessandro.

Invero, quest'ultimo aveva indicato il nomignolo ed il cognome del Bronzini, ne aveva rivelato l'intensa assiduita' con gli Zanca ed aveva riferito del fatto che questi insieme allo Zanca

Giuseppe si era reso responsabile della commissione di rapine a Milano, come aveva appreso dagli stessi protagonisti.

Il Calzetta ha, inoltre, indicato lo Zanca Giovanni come colui che, insieme ad Alfano Paolo, Zanca Melo, Scalia Pino e D'Angelo Giuseppe si recava personalmente presso i commercianti della zona di Corso dei Mille - Brancaccio per riscuotere le tangenti, precisando di averlo visto riscuotere "il pizzo" dal titolare di un deposito di giornali sito nel Cortile Clemente di Via Brancaccio (Vol.11 f.38); (F.P. I f.7), (F.P. II f.60)).

Indicativa, poi, dell'appartenenza dello Zanca Giovanni alla cosca, e' la sua partecipazione al matrimonio di Pace Stefano, al quale, come ha riferito il Calzetta, erano intervenuti "i megghiu cristiani", tra cui Bontate Giovanni, Pullara' Ignazio, con il fratello Giovambattista, ed altri aderenti alla cosca (F.P. I Calzetta f.19).

Peraltro, tali indicazioni del Calzetta hanno trovato confronto e riscontro obiettivi nelle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo di Antonino e di Contorno Salvatore; e d

invero il primo ha indicato lo Zanca Giovanni fu Cosimo, riconosciuto nell'immagine fotografica mostratagli, come elemento affiliato alla cosca di Corso dei Mille (ff.84, 109 fasc.pers. Sinagra) mentre il Contorno Salvatore ha ribadito tale "indicazione" riferendo espressamente che lo Zanca Giovanni fu Cosimo fa parte della consorteria mafiosa facente capo a Marchese Filippo (Vol.125 f.7).

Tenuto conto dei significativi riscontri che sono stati accertati circa le dichiarazioni accusatorie del Calzetta (e' risultato infatti che il Bronzini e' rimasto effettivamente coinvolto in indagini concernenti attivita' criminose svoltesi nel nord Italia (f.902936) e la partecipazione alla consumazione di rapine nel Nord da parte dello Zanca Giuseppe risulta (Vol.79 f.437596) dalle dichiarazioni di Federico Antonio; il coinvolgimento nella malavita di Milano del Bronzini risulta poi dagli interrogatori dell'imputato di reati connessi Epaminonda Angelo (Vol.181 f.493378) nonche' gli ulteriori riscontri desumibili dalle dichiarazioni del Contorno e del Sinagra) ritiene la Corte di non poter dubitare dell'inserimento a pieno titolo

dello Zanca Giovanni nella cosca di Corso dei Mille, nonche' del suo inserimento nel traffico di droga.

Mentre appare legittimo dubitare, alla luce degli elementi raccolti e sopra riassunti, che depongono per singoli episodi isolati di spaccio in una vasta organizzazione criminosa diretta alla produzione, fabbricazione, vendita o distribuzione della materia stupefacente quale richiesta dall'art.75 legge 685/75 e pertanto da tale ultima imputazione lo Zanca va mandato assolto per insufficienza di prove.

Va, per contro, affermata la sua responsabilita' per i capi 1 e 10, unificati per continuazione, e per il capo 22. All'uopo, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art.133 nella gravita' dei fatti, si stima adeguata la pena di anni 14 e L.12.000.000 di multa. Tale pena e' la risultante di quella stabilita per i capi 1 e 10, unificati per continuazione, e quella di anni 8 di reclusione e di L.12.000.000 di multa per gli artt.71-74 legge 685/85. Invero, per la prima coppia di reati si ha: p.b. anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per art.81 cpv C.P. = anni 6 di reclusione. Per

l'art.71 la pena base e' quella di anni 4 di reclusione e L.6.000.000 di multa + 1/3 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.8.000.000 di multa + 1/2 anni 8 di reclusione e L.12.000.000 di multa, di cui mesi 6 condonati.

Alla condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, nonche' l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno. Stante la pericolosita' del soggetto viene disposta la misura della sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Zanca Giovanni n.24.9.1939.

E' anche egli affiliato al sodalizio criminoso capeggiato dal fratello Zanca Carmelo, ed operante nei quartieri di Brancaccio, Sperone, e, come gli altri aderenti al clan, deve ritenersi attivamente dedito alle attivita' illecite.

Significativi della estrazione mafiosa dello Zanca sono in primo luogo i vincoli di parentela e di affinita' che lo legano ad elementi di primo piano della cosca.

Lo Zanca Giovanni, infatti, oltre che fratello di Zanca Carmelo, e' anche germano di Zanca Pietro e Zanca Onofrio, coimputati nel presente procedimento penale nonche' cognato di Tinnirello Lorenzo, per averne quest'ultimo sposato la sorella Maria. E', appena, il caso di rilevare come, nella attuale fase degli equilibri mafiosi, la famiglia Tinnirello sia assunta - come si e' visto - ad un ruolo di primo piano, pari quasi a quello dei Marchese.

Ma a prescindere dai vincoli di sangue e di affinita', che di per se' soli non potrebbero

certamente avere valore probante, va' osservato come l'inserimento dello Zanca nella organizzazione criminale di che trattasi emerge chiaramente dalle rivelazione dei "pentiti" Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo di Antonino.

Ha, infatti, riferito il Calzetta:

- che lo Zanca Giovanni, fratello di Zanca Melo (quest'ultimo in buoni rapporti con gli esattori Salvo e Cambria), lavorava alle dipendenze del Cambria quale autista e anche quale "guardia-spalle" dello stesso e che il Cambria aveva regalato allo Zanca una Ranger Rover di colore rosso che Zanca Melo teneva parcheggiata nei pressi della propria pompa di benzina ((Vol.11 f.11), (Vol.11 f.63); (F.P. I Calzetta ff.5, 7));

- che, essendosi esso Calzetta insieme a Zanca Giovanni recato a casa del cugino di quest'ultimo, Zanca Giuseppe, da poco dimesso dal Carcere, ed avendogli questi chiesto il suo interessamento per avere della cocaina di cui aveva bisogno, insieme allo Zanca Giovanni si era recato ai Bagni Virzi', ove quest'ultimo si era fatto consegnare dal Matranga Giovanni una quantita'

imprecisata di cocaina, che poi aveva a sua volta consegnato al cugino Giuseppe (Vol.11 f.15);

- che, parlando dell'omicidio di Scalici Gaetano decretato, secondo il Calzetta, da Tinnirello Lorenzo e Zanca Carmelo, lo Zanca Giovanni aveva riferito al Calzetta che lo Scalici, tempo prima, avendo visto due autisti, colleghi di Tinnirello Lorenzo, che bussavano ai campanelli dell'edificio di Via Salvatore Cappello, e nutrendo dei sospetti sui due, aveva telefonicamente chiesto l'intervento della Polizia che si era portata sul posto (Vol.11 f.32).

Tale confidenza dello Zanca lascia chiaramente intendere come lo stesso fosse a conoscenza della causale dell'omicidio dello Scalici, che dallo stesso Calzetta viene descritto come un individuo dal carattere irruento, deciso e legalitario e, per questi motivi, ucciso.

Lo schieramento dello Zanca Giovanni con i c.d. "gruppi vincenti" nella guerra di mafia scatenatasi contro i clans avversari Bontate-Inzerillo-Badalamenti e', inoltre, testimoniato dall'episodio riferito dal Calzetta, e verificatosi il giorno di Natale 1982.

In tale giorno, infatti, lo Zanca Giovanni, che si trovava in compagnia del Calzetta, era stato avvicinato da Tinnirello Lorenzo "u turchiceddu" e successivamente da Rotolo Salvatore, i quali concitatamente lo avevano informato che ai Ciaculli era stato visto Greco Giovannello insieme all'"americano" e che costoro avevano sparato "per dare il cattivo Natale ai Greco".

Si era, infatti, verificato che Greco Giovannello, traditore del clan dei Greco di Ciaculli e passato al gruppo Bontate - Inzerillo, aveva tentato una reazione nei confronti dei vincenti sparando a qualcuno della "famiglia" dei Greco, verosimilmente a Greco Pino, pericoloso killer della cosca.

In tale circostanza lo Zanca Giovanni aveva immediatamente rintracciato il fratello Carmelo con il quale si era intrattenuto a parlare in preda a notevole nervosismo e concitazione ((Vol.11 f.49) (F.P. I Calzetta f.24), (F.P. II Calzetta ff.62, 213)).

Tale comportamento, e soprattutto lo stato di agitazione insorto nello Zanca Giovanni a seguito della notizia della sparatoria verificatasi ai

Ciaculli, costituiscono la prova piu' evidente del suo inserimento nella organizzazione di che trattasi e del suo pieno coinvolgimento nella piu' volte menzionata guerra di mafia.

Tipico del comportamento mafioso e' poi l'episodio narrato dal Calzetta, relativo ad un danneggiamento perpetrato dallo Zanca Giovanni.

Ha, infatti, riferito il Calzetta che, nei primi mesi del 1982, con la FIAT 500 dello Zanca Giovanni ed in compagnia di quest'ultimo, si era recato in via Siracusa. Quivi lo Zanca, sceso dalla propria autovettura, con un grosso coltello da macellaio aveva danneggiato i copertoni di una FIAT 128 che si trovava parcheggiata nella detta via. Durante il ritorno lo Zanca gli aveva confidato che l'autovettura danneggiata apparteneva a certa Sparacino, dipendente dell'esattoria, che aveva avuto dei contrasti con la sig.na Milillo Nives, collega della Sparacino, ed amica dello stesso Zanca Giovanni; il danneggiamento era stato determinato dal fine di punire la Sparacino e di "farsi bello" con la Milillo (F.P. I f.11).

Il suddetto episodio ha trovato riscontro sia negli accertamenti di P.G. sia nelle dichiarazioni della Milillo e della Sparacino.

Peraltro, le labiali discolpe addotte dal prevenuto restano smentite da una convergenza di elementi che sorreggono l'accusa, quali quelli che si desumono dalle precise indicazioni fornite sul suo conto da Calzetta Stefano le quali, peraltro, hanno trovato confronto e riscontro obiettivi negli accertamenti degli inquirenti (Vol.14 f.165) e nelle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo di Antonino e Contorno Salvatore.

Ed invero, il Sinagra Vincenzo lo ha indicato come affiliato alla cosca mafiosa facente capo ai Greco di Ciaculli e particolarmente vicino a Greco Michele (F.P. f.202 Sinagra Vincenzo di Antonino); da parte sua, Contorno Salvatore lo ha indicato come uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, al pari dei suoi fratelli (Vol.125 f.7).

Sulla scorta delle acquisite risultanze processuali, la Corte ritiene di doverne affermare la responsabilita' in ordine ai capi 1, 10 e 279. A tal fine adeguata pena da infliggere appare quella di anni 7 di reclusione (p.b. art. 416 bis 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggr. di cui al 4 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art. 112 n. 1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + anno 1 e mesi 6 per continuazione). In

ordine ai capi 13 e 22 nulla e' emerso a carico dell'imputato che va quindi assolto per non aver commesso il fatto.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, quella legale durante l'espiazione della pena, l'assegnazione ad una casa di lavoro per un anno e, per la pericolosita', la misura della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

ZANCA GIUSEPPE

Come al solito nei confronti degli Zanca la fonte piu' doviziosa e' rappresentata da Calzetta Stefano, che in questo caso, pero', e' validamente affiancato da tutta una schiera di altri soggetti, i quali, ciascuno ignorando le dichiarazioni dell'altro, hanno fornito puntuali conferme delle sue rivelazioni.

Ed invero, la personalita' dello Zanca Giuseppe, il suo inserimento a pieno titolo nella organizzazione criminosa di che trattasi nonche' i legami dallo stesso intrattenuti con aderenti alla medesima o ad altre cosche mafiose, risultano incontrovertibilmente affermati anche da Sinagra Vincenzo, Epaminonda Angelo e Federico Antonino.

Secondo quanto asserto dal Calzetta, infatti, lo Zanca e' elemento dedito al traffico di stupefacenti, che aveva ampiamente svolto nell' Italia del Nord ed in particolare in Roma, Milano e Torino e che lo stesso aveva il controllo e la protezione delle bische clandestine in Milano, citta'

nella quale godeva di particolare influenza, tant'e' che poteva permettersi di frequentare i locali notturni piu' esclusivi, non pagando le relative consumazioni, talvolta ammontanti anche a qualche milione (Vol.11 f.15).

Lo Zanca era, inoltre, - egli stesso - un consumatore di cocaina, che era solito assumere in compagnia del Calzetta e di Zanca Onofrio, procuratagli dal cugino Zanca Giovanni presso Matranga Giovanni, dedito, unitamente a Virzi' Salvatore, al commercio di tale sostanza stupefacente (Vol.11 f.15).

Riferisce, sempre, il Calzetta che lo Zanca, il quale in una citta' del Nord (Torino o Milano) era rimasto coinvolto in una sparatoria, riportando una ferita al braccio destro, era dedito alla commissione di rapine nella citta' di Varese e cio' unitamente a Battaglia Giuseppe (coimputato nel presente procedimento penale) Bronzini Alessandro e a tale Giannello (Vol.11 f.15) e (fasc.pers.1 Calzetta f.6)).

Significativi, poi, dell'inserimento del prevenuto nella organizzazione di che trattasi sono gli assidui rapporti di frequentazione con Virzi'

Salvatore, trafficante di cocaina, con gli Spadaro, presso il cui negozio era solito recarsi, e con Bronzini Alessandro anche egli implicato, come si e' visto trattando la relativa posizione, nel traffico di sostanze stupefacenti (Vol.11 f.15) e (Vol.11 f.24).

Ulteriore riscontro della appartenenza dello Zanca all'organizzazione mafiosa ed in particolare ai c.d. "gruppi vincenti" e' poi costituito da quanto dichiarato dal Calzetta secondo cui, in occasione della di lui dimissione dal carcere dell'Ucciardone, lo Zanca Giuseppe gli aveva riferito di avere avuto in carcere contatti con Bontate Giovanni, e che quest'ultimo, che si trovava ristretto nella medesima cella di personaggi aderenti alle cosche "vincenti", "in carcere si sapeva comportare". Tale confidenza dello Zanca denota una perfetta conoscenza degli schieramenti determinatisi a seguito della guerra di mafia, ed in particolare del passaggio del Bontate ai c.d. "gruppi vincenti", conoscenza che necessariamente presuppone la appartenenza dello Zanca alla organizzazione de quo (Vol.11 f.66).

Il Calzetta, poi, ha indicato lo Zanca Giuseppe quale mandante, unitamente ai propri

parenti, dell'attentato dinamitardo posto in essere ai danni dei fratelli dello stesso Calzetta, quale rappresaglia per le rivelazioni del proprio congiunto (fasc.pers.2 f.212).

Il Sinagra Vincenzo, infine, ha indicato lo Zanca come appartenente alla "mafia vincente", e come uno di coloro che, dopo il suo arresto nella flagranza dell'omicidio Di Fatta, lo aveva ripetutamente incitato a simulare, in carcere, la pazzia (v.f.110, 175, 188, 211 del fasc.pers. Sinagra Vincenzo).

Sempre il Sinagra ne ha evidenziato i rapporti intrattenuti (unitamente a Carmelo e Zanca Giovanni) con il noto Zaza Michele, appartenente al clan napoletano denominato "Nuova Famiglia" (fasc.pers. Sinagra fl.202).

Dello Zanca Giuseppe parla anche Federico Antonino, il quale ha riferito di avere avuto confidato dal predetto Zanca che lo stesso era dedito alla consumazione di rapine; dichiarazione questa che riscontra quanto in proposito riferito dal Calzetta (Vol.79 f.51).

Testimoniano, infine, dell'inserimento dello Zanca nella organizzazione mafiosa alcuni episodi riferiti dal succitato Federico.

Così' dicasi per l'intervento dello Zanca sullo stesso Federico Antonino al fine di sostenere l'innocenza di tale Fiumefreddo Ignazio, tratto in arresto in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di Federico Domenico, fratello di Antonino.

Del pari, particolarmente significativo ai fini della puntualizzazione del personaggio e' l'intervento dei Greco di Ciaculli in favore dello Zanca, e volto ad impedire che tale Bonanno Luca ed D'Amico Aldo uccidessero lo stesso, che ritenevano responsabile della morte di Vaglica Enzo, conseguente ad una "soffiata" ai Carabinieri. In tale circostanza infatti, i Greco, cui il Bonanno aveva chiesto l'autorizzazione all'omicidio, non avevano dato il loro consenso (Vol.79 f.51).

Lo stesso Lo Jacono Pietro, poi, altro elemento di spicco della organizzazione mafiosa, era intervenuto per dissuadere Vaglica Salvatore dall'uccidere lo Zanca per vendicare il fratello Enzo (V o l . 7 9 f . 5 1) .

Interrogato in istruttoria, l'imputato si e' proclamato del tutto innocente. Lo stesso ha fatto al

dibattimento in cui ha negato di conoscere Sinagra Vincenzo (UD.del 19 giugno 1986) e l'Epaminonda Angelo

Ma anche l' Epaminonda Angelo - esponente di spicco della malavita milanese - ha dichiarato di avere conosciuto lo Zanca Giuseppe e il Bronzini Alessandro a Milano e di averli inseriti nella sua "organizzazione" nel periodo dal 1979 al 1980 (in particolare, adibendoli alla "gestione" della bisca di Via Panizza in Milano) perche' avevano acquisito "prestigio" negli ambienti malavitosi del capoluogo Milanese dopo che si era appreso che gli stessi, insieme a Spedicato Salvatore e Prudente Antonino, avevano commesso un quadruplice omicidio a Desio.

Ha affermato, l'Epaminonda, che, all'epoca in cui aveva conosciuto i due, gli stessi non erano, ancora, entrati a pieno titolo nei ranghi della "mafia" e che di cio' si lamentava, in particolar modo, lo Zanca Giuseppe di cui aveva avuto modo di conoscere uno zio, a nome "Melo" Zanca, definito dallo stesso Epaminonda come una specie di "capo-zona" della consorteria mafiosa palermitana ((Vol.172 f.22), (Vol.172 f.152), (Vol.172 f.153),

(Vol.172 f.159), (Vol.172 f.160), (Vol.172 f.207), (Vol.172 f.208), (Vol.172 f.209); (Vol.186 f.303); (Vol.181 f.272), (Vol.181 f.273) e (Vol.181 f.321)).

Tali dichiarazioni riscontrano in pieno le "notizie" fornite da Calzetta Stefano il quale, tra l'altro, ha ricordato che lo Zanca Giuseppe proteggeva, a Milano, bische clandestine (Vol.11 f.7) ed era assiduo frequentatore di Bronzini Alessandro (Vol.11 f.16).

Inoltre, secondo il racconto del Sinagra Vincenzo cl.1956, confermato accuratamente al dibattimento (Ud.63, f.025350) lo Zanca fu uno dei suoi persuasori ad abbracciare la via della pazzia nel carcere dell'Ucciardone (v. su cio' ampiamente REATI MINORI, paragrafo 43).

Sulla base, percio', di tutti codesti elementi la Corte ritiene di dover affermare la colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 22 e 406, mentre ritiene di dover dubitare che lo stesso sia inserito come partecipe di un'organizzazione criminale finalizzata allo scopo di effettuare commercio e fabbricazione di stupefacenti, stante che gli elementi sopra evidenziati fanno pensare piuttosto ad episodi isolati.

Riguardo ai reati per cui si ritiene provata la colpevolezza dell'imputato e se ne afferma la responsabilita', pena adeguata appare quella di anni 15 di reclusione e L.30.000.000 di multa. Tale pena e' la risultante di quella stabilita per il capo 22 (p.b. anni 4 di reclusione e L.15.000.000 di multa art.71 - + 1/3 - art.74 n.2 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.20.000.000 di multa + 1/2 art.74 l cpv = anni 8 di reclusione e L.30.000.000 di multa) cui va aggiunta quella per i capi 1 e 10 (p.b. 416 bis 1 e 4 comma anni 1 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 n.1 C.P. = anni 6 + anno 1 art.81 cpv C.P. = anni 7 di reclusione).

Zanca Onofrio

Come per tutti gli Zanca la fonte piu' ricca per messe di notizie e' quella costituita dalle propalazioni di Calzetta Stefano.

Questa Corte ha gia' posto in evidenza piu' volte come il Calzetta sia attendibile particolarmente quando racconta dei fatti avvenuti in sua presenza, mentre segnatamente nei confronti degli Zanca egli porta il segno di un astio conseguente al fatto che egli non sa loro perdonare l'imposizione di una tangente di L.300.000 mensili ai fratelli di lui.

Il che, da un lato, ne rafforza il giudizio di sincerita', dall'altro mette in guardia la Corte, che e' costretta a dubitare di affermazioni generiche ed incontrollate (Capitolo 1 parte II, Profili: Calzetta paragrafo 3).

In particolare ha riferito il Calzetta:

- che lo Zanca, unitamente a Spadaro Cece', al fratello Carmelo, a Tinnirello Lorenzo ed Alfano Paolo, era solito commentare negativamente l'operato
d e l
G e n e r a l e

Dalla Chiesa il quale, con il c.d. rapporto dei "161", aveva colpito nel segno, sostenendo inoltre che "con la mafia non l'avrebbe avuta vinta" dato che tale organizzazione era cosa ben diversa dal terrorismo.

Trattasi, evidentemente, di commenti e considerazioni che non possono non provenire da elementi inseriti nella organizzazione medesima, e, quindi, danneggiati dall'azione intrapresa dal Prefetto Dalla Chiesa, che, con la presentazione del succitato rapporto, aveva determinato l'emissione di oltre 80 ordini di cattura da parte dell'Autorita' Giudiziaria; (Vol.11 f.46); (Vol.1 f.151); che lo Zanca aveva confidato ad esso Calzetta, l'esistenza di appartenenti alle forze dell'ordine che collaboravano con la organizzazione mafiosa, chiamando a tal proposito in causa il Maresciallo dei Carabinieri Corrao Vincenzo, in servizio a Caccamo, il quale, molto tempo addietro, aveva testimoniato - scagionandoli - in favore dei responsabili di una rapina. Tale circostanza, pienamente riscontrata, testimonia ulteriormente dell'inserimento dello Zanca nella cosca mafiosa (Vol.11 f.43), (Vol.11 f.78), (Vol.1 f.5) -; che era stato proprio Zanca Onofrio a riferire ad esso Calzetta il giorno di Natale 1982, c h e v i e r a

stata una sparatoria a Ciaculli e che in tale circostanza era stato visto Greco Giovannello insieme allo "americano". Tale episodio si inserisce - come e' noto - nella guerra di mafia scatenatasi nel palermitano con la uccisione di Bontate Stefano e costituisce un tentativo di reazione dei c.d. "perdenti", cui appartiene il "traditore" Greco Giovannello nei confronti dei gruppi "emergenti" capeggiati dai Greco di Ciaculli.

La viva preoccupazione dimostrata dallo Zanca Onofrio e dallo Zanca Carmelo in tale circostanza sono indicativi del loro schieramento con le altre famiglie di mafia alleate dei Greco nella guerra di cui si e' detto (Vol.1 f.29); - che lo Zanca, parlando con esso Calzetta della uccisione di alcuni componenti della famiglia Marchese, gli aveva detto che gli uccisi erano parenti "larghi" del capo Marchese Filippo, con cio' dandogli ad intendere che le uccisioni di cui sopra non erano dirette a Marchese Filippo, e facendogli nel contempo capire che quest'ultimo non era stato ucciso ma era soltanto latitante ("canziato"). Anche la conoscenza di tali vicende e soprattutto dell'esistenza in vita del capo della

cosca dimostrano l'appartenenza dell'imputato alla cosca medesima (Vol.11 f.66); - che aveva appreso dallo Zanca che i Madonia costituiscono una famiglia di particolare spicco, cosi' come quella dei Puccio, e che lo stesso Zanca gli aveva riferito di essere stato fermato qualche tempo prima, dinanzi l'abitazione materna di Corso dei Mille, insieme al Puccio (quello imputato e condannato per l'omicidio del capitano dei CC. Basile) e che, in altra circostanza, era stato fermato e controllato con Profeta Salvatore, quest'ultimo "un soldato" dei fratelli Pullara' (Ignazio e Giovan Battista) che hanno il controllo della zona della Guadagna (Vol.11 f.66).

Sempre lo Zanca aveva riferito al Calzetta di essere stato fermato, molti anni addietro, insieme a Vernengo Pietro. In effetti, in sede di riscontri e' rimasto accertato che nel lontano 1963, il prevenuto venne notato in Mondello, in via Regina Elena, in compagnia di due giovani di cui uno venne identificato in Vernengo Pietro; legame questo particolarmente significativo, ove si consideri che quest'ultimo, esponente di primo piano dell'omonima famiglia, e' s o p r a t t u t t o e l e m e n t o

attivamente inserito nel traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti (Vol.11 f.67); (Vol.11 f.203).

Lo Zanca, inoltre, in quanto aderente alla cosca di Corso dei Mille, e' a conoscenza di fatti riguardanti la cosca ed i suoi adepti, fatti che ha confidato al Calzetta, come ad esempio la circostanza che tutte le famiglie di mafia erano interessate e traevano utili dalla raffineria di via Messina Marine gestita dai Vernengo e che il Tinnirello Lorenzo era dedito alla organizzazione di rapine, fatto questo, peraltro, riscontrato dalle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (fasc. pers.1^ Sinagra, ff.10 e 14).

Tipica espressione, poi, della forza intimidatrice della organizzazione mafiosa e' l'imposizione, da parte di Zanca Carmelo, del fratello Zanca Onofrio quale guardiano di un cantiere di Viale dei Picciotti, cantiere nel quale quest'ultimo non esplicava alcuna attivita' lavorativa pur percependo la paga ed essendo in regola con le assicurazioni obbligatorie (Vol.1 f.70).

Il Calzetta, inoltre, ha indicato lo Zanca Onofrio, unitamente ai di lui parenti,

come mandante dell'attentato dinamitardo posto in essere nei confronti della fabbrica di proprieta' dei fratelli dello stesso Calzetta, quale rappresaglia per le rivelazioni del congiunto riguardanti gli aderenti alla cosca di Corso dei Mille. (Vol.2 f.212).

Su tale reato e sul giudizio circa le singole responsabilita' vedi REATI MINORI paragrafo I.

Dai risultati della formale istruzione e di quella dibattimentale la Corte trae la convinzione, pur con tutta la prudenza di cui si e' parlato circa le indicazioni che riguardano gli Zanca del Calzetta, che nei confronti dello Zanca Onofrio sussistano sicuri elementi di riscontro delle dichiarazioni del Calzetta.

Infatti, la fotografia dello Zanca Onofrio e' stata riconosciuta dal Sinagra (Vol.1/F f.011864) come quella raffigurante la persona che faceva parte della cosca di Corso dei Mille e, precisamente, di quella persona dai capelli bianchi, lisci e pettinati all'indietro che stava sempre con il Marchese Filippo e di cui aveva parlato nell'omicidio Rugnetta.

Conseguentemente, di seguito a tale preciso riscontro delle dichiarazioni del Calzetta

ritiene certa la Corte la qualita', da parte dello Zanca Onofrio, di associato a "cosa nostra".

Eppertanto, egli va condannato per i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., relativamente ai quali, attese le circostanze di cui all'art.133 C.P., si ritiene adeguata la pena di anni 7 di reclusione. Tale pena deriva dall'aumento di 1/3 sulla pena base di anni 4 di reclusione (per l'aggravante di cui al 6 comma di cui all'art.416 bis + mesi 8 per l'art.112 n.1 C.P. + anno 1 per continuazione).

Per contro, nulla di concreto e' emerso in ordine all'inserimento del prevenuto relativamente ai reati riguardanti gli stupefacenti. Onde da tali reati, lo Zanca Onofrio va mandato assolto con formula piena.

Per i capi 74, 75, 235 e 236 vedi REATI MINORI loc. cit..

Zanca Pietro n.23.1.1931

Elemento di sicura estrazione mafiosa (lo Zanca e' infatti fratello di Zanca Carmelo, Onofrio e Giovanni), al pari dei propri congiunti, deve - alla luce delle dichiarazioni di Calzetta Stefano - ritenersi inserito nella cosca mafiosa di Brancaccio Sperone, capeggiata dal noto Marchese Filippo, e coalizzata con quella di Greco Michele e con altre cosche mafiose.

Lo Zanca Pietro e' stato indicato dal Calzetta come il piu' violento, insieme al fratello Carmelo, della famiglia Zanca. Lo stesso e' soggetto ad attacchi epilettici, talvolta da lui stesso provocati, tant'e' che una volta, essendo stato fermato dalla Polizia, questa lo aveva rilasciato subito dopo, accompagnandolo addirittura a casa.

Lo stesso Zanca, commentando tale episodio con il Calzetta, gli aveva detto che si era strofinato energicamente un accendino in fronte, si' da provocarsi un attacco epilettico che aveva indotto la Polizia a rilasciarlo (Vol.11 f.74 retro) (fasc.pers. 1^ Calzetta f.5).

Lo Zanca - gia' condannato per omicidio in danno di tale Mancino, pescivendolo di Porta Termini - secondo come lo dipinge il Calzetta - sarebbe persona capace di qualsiasi delitto. Poi, a riprova del carattere violento dello stesso, il Calzetta ha riferito che numerose persone, presso il di lui distributore di benzina, erano state percosse e bastonate, precisando che se qualcuno di costoro aveva presentato una denuncia, l'aveva successivamente ritirata, temendo la rappresaglia degli Zanca (Vol.11 f.78), (fasc.pers. 1° f.2 bis e 5).

Il prevenuto sarebbe, inoltre, dedito alle attivita' illecite tipiche della cosca quali le rapine e le estorsioni. Il Calzetta, infatti, lo ha indicato quale autore di una rapina consumata in danno del Consorzio agrario, nonche' quale autore di una estorsione nei confronti dei di lui fratelli, ai quali era stata imposta una tangente di lire 300.000 mensili. Tale somma, che veniva pagata in favore di Zanca Melo dallo stesso Calzetta per conto dei suoi fratelli, in una occasione era stata consegnata personalmente da esso Calzetta proprio allo Zanca Pietro. In particolare tale

"pizzo" era stato pagato dal Calzetta, parte in contanti e parte con un assegno, ceduto al fratello da un cliente e da lui firmato per girata (Vol.11 f.40), (fasc.pers. 1^ f.5); (fasc.pers.2^ f.212).

Lo Zanca, inoltre, non disdegnerebbe la commissione di truffe in danno dei clienti del proprio distributore di benzina, truffe realizzate mischiando della nafta alla benzina (fasc.pers. 1^ f.26).

Significativo, poi, dell'inserimento dello Zanca Pietro nella organizzazione criminosa di che trattasi e' l'episodio narrato da Federico Antonino.

Ha infatti riferito quest'ultimo che, avendo tali Bonanno Luca ed D'Amico Aldo intenzione di uccidere Zanca Giuseppe, ritenendolo responsabile della morte di Vaglica Enzo, conseguente ad una "soffiata" ai Carabinieri, (omicidio, peraltro, in ordine al quale non avevano avuto il consenso dei Greco di Ciaculli), esso Federico era stato invitato da Zanca Carmelo ad una riunione, nel corso della quale doveva essere chiarito se il Bonanno ed il D'Amico avevano avuto l'effettiva intenzione di uccidere Zanca Giuseppe. Recatosi alla riunione fissata presso il Cinema Oriente, il Federico vi

aveva trovato Zanca Carmelo, il fratello Pietro e tale Nicchi Pietro, nonché Bonanno Luca e il D'Amico. Mentre costoro venivano tenuti in disparte, il Federico era stato interrogato dai due Zanca e dal Nicchi su quanto sapesse circa le effettive intenzioni del Bonanno e del D'Amico nei confronti di Zanca Giuseppe (Vol.79 f.51).

La partecipazione dello Zanca Pietro, unitamente al fratello Carmelo, elemento di maggiore spicco del clan, ad una riunione di tal fatta e' inequivocabile elemento rilevatore, non solo della appartenenza dello imputato alla cosca mafiosa, ma anche della posizione di particolare rilievo dallo stesso occupata in seno alla cosca medesima.

Relativamente alle accuse del Calzetta, che si ritengono in questo caso suffragate e confortate da quelle del Federico sopra riassunte, e' anche da osservare che esse, massime per cio' che concerne l'estorsione in danno dei suoi fratelli, sono, al contrario di altre fatte a discapito degli Zanca, pienamente credibili ed attendibili, proprio perche' essa estorsione costituisce il movente di tale suo astio nei confronti della famiglia Zanca.

Eppertanto, operando l'aumento di anni 2 e di L.500.000 lire di multa sulla pena base di anni 7 di reclusione e di lire 1.500.000 di multa, per il vincolo della continuazione in cui vengono unificati i reati ascrittigli, congrua pena da infliggere appare quella di anni 9 di reclusione e di lire 2.000.000 di multa. Ad essa consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale durante l'esecuzione della pena, ed a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno. Inoltre, per l'indubbia pericolosità, va applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, per un tempo non inferiore a tre anni.

Zanca Pietro n.24.9.1938

Relativamente a tale imputato il Calzetta, dopo avere riferito che Zanca Cosimo (padre del prevenuto), malgrado l'eta' avanzata, e' persona che gode di molto "rispetto", ha precisato che i di lui figli Giovanni e Pietro, entrambi dipendenti delle ferrovie, sono elementi particolarmente pericolosi.

Per giustificare codesta affermazione il Calzetta ha raccontato alcuni episodi.

Significativo in proposito e' stato considerato in istruttoria l'episodio relativo ad Ambrogio Giovanni, titolare di un deposito di rottami di autovetture.

Il suddetto Ambrogio - ha riferito il Calzetta - era in continuo contrasto con Zanca Pietro ed i due una volta avevano avuto una lite, in quanto quest'ultimo aveva accusato l'Ambrogio di avergli sottratto un certo quantitativo di olio dal distributore di benzina gestito dagli Zanca in Piazza Scaffa (distributore AGIP).

Ebbene, qualche tempo dopo, lo Zanca, unitamente ad Alfano Paolo, aveva appiccato il fuoco ed incendiato il deposito dell'Ambrogio, deposito che si trovava vicino all'abitazione del Calzetta.

Quest'ultimo si e' dimostrato certo che gli autori dell'incendio fossero i suddetti Alfano e Zanca per il fatto che, avendo egli quello stesso giorno dipinto la persiana che si trovava sul retro della propria abitazione, subito dopo l'incendio aveva visto lo Zanca e l'Alfano con gli abiti sporchi di vernice dello stesso colore (Vol.11 f.30), (Vol.11 f.33), retro), (Vol.11 f.74) (fasc.pers. 1^ Calzetta), (fasc.pers.2^ Calzetta f.225)).

Tale episodio al Giudice istruttore e' sembrato sintomatico non soltanto dei metodi tipici di intimidazione propri dell'organizzazione mafiosa, ma anche dell'appartenenza dello Zanca alla cosca, avendo lo stesso operato, nel citato episodio delittuoso, in concorso con Alfano Paolo, elemento di spicco della organizzazione, dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed autore di vari omicidi.

Il che e' ulteriormente rafforzato dal fatto che, successivamente al danneggiamento in questione, l'Ambrogio veniva ucciso - sempre secondo quanto riferito dal Calzetta - da Rotolo Salvatore e da Sinagra Vincenzo "Tempesta", su mandato di Zanca Carmelo, il quale mal sopportava che l'Ambrogio esercitasse la guardiania di una fabbrica di legname della zona sottoposta al controllo dello Zanca, percependo per tale attivita' una tangente dal titolare, tale Doria.

Il Calzetta, infine, ha indicato il prevenuto quale mandante, unitamente ai di lui parenti, dell'attentato dinamitardo consumato ai danni dei suoi fratelli, quale rappresaglia per le rivelazioni del congiunto riguardanti la cosca di Corso dei Mille (Vol.2 f.212) fasc. pers. Calzetta).

Nel corso delle indagini istruttorie lo Zanca Pietro, posto a confronto con Calzetta Stefano, ha finito con lo ammettere di conoscere sia l'Alfano Paolo (di cui ha ricordato il soprannome "Pietro u zappuni") che l'Ambrogio Giovanni, confermando di avere avuto dei contrasti

con lo stesso e di averlo sospettato come l'autore del furto di alcune lattine di olio perpetrato ai danni del distributore di carburante gestito dalla sua famiglia (Vol.71 f.145 e retro).

Tali caute ammissioni dello Zanca Pietro , se da un canto portano un indubbio contributo - come nell'ipotesi del nomignolo dell'Alfano (da lui costantemente e tenacemente negato, del resto ben a ragione) - la Corte non ritiene possano costituire elementi di riscontro pieno alle indicazioni del Calzetta. Il quale ultimo - come a suo tempo osservato - nei confronti degli Zanca in generale per il suo rancore manifestato nei loro confronti, e' accoglibile con particolari cautele.

Peraltro, le sue propalazioni restano senza alcuna conferma ed assumono il valore di un isolato indizio.

Quanto, poi, al reato di cui agli artt. 423 e 424 C.P., deve precisarsi che dev'essere esclusa l'aggravante, in quanto non si puo' parlare d'incendio in senso tecnico-giuridico, dal momento che tale e' soltanto una combustione di notevoli proporzioni, cioe' un fuoco caratterizzato dalla vastita'e dalla pericolosa diffusivita'(Cass. Sez. IV,20 marzo 1979,

Baliani ed altro), mentre tali caratteristiche nella specie erano insussistenti. Pertanto, eliminata l'aggravante, il reato e' coperto da amnistia.

Quanto, agli altri due delitti, premesso quanto sopra considerato, egli va assolto con formula dubitativa.

Zanca Salvatore

E' stato indicato dal Calzetta come elemento mafioso appartenente al clan degli Zanca ed uno dei piu' pericolosi del clan medesimo.

Ha, infatti, testualmente dichiarato il Calzetta: "altro mafioso legato alla comunita' e' Zanca Salvatore che ha un grosso negozio di utensileria vicino al mulino Pecoraro, anzi vicino al mulino Virga. Questi una volta ebbe da me una tangente di lire 300.000 che i miei fratelli mi avevano dato per consegnarla a Melo Zanca."

"Anche Zanca Emanuele, che ha un negozio di abbigliamento o un deposito dove finisce la via dei Picciotti, nei pressi di un palazzo costruito da Chiaracane, fratello dell'avvocato, e' mafioso. Pero' il pericoloso e' Salvatore Zanca, quello della utensileria (Vol.2 f.40); (Vol.1^ fasc. pers. Calzetta f.30 e 30 bis).

Tratto in arresto, l'imputato ha sempre protestato la sua innocenza e la completa estraneita' agli addebiti mossigli (Vol.123/AO f.112); (Vol.123/AO f.28), (Vol.123 f.78)).

La Corte, esaminando attentamente la posizione del suddetto imputato, e' pervenuta alla convinzione che non sussistano nel caso in esame per tutt'e tre le imputazioni addebitate allo Zanca Salvatore, inequivoci elementi di colpevolezza. Ed invero, nel mentre, da un canto, sembra che le parole del Calzetta circa il fatto che egli abbia lasciato la somma di lire 300.000 nel negozio di abbigliamento del prevenuto, siano state non del tutto propriamente interpretate come coinvolgimento nell'estorsione patita dai suoi fratelli, mentre lo Zanca avrebbe ben potuto esser estraneo ed ignaro della funzione di tale danaro; dall'altro, le asserzioni del Calzetta medesimo sull'attivita' illecita dello Zanca, non vanno di la' dal valore di un semplice indizio, per giunta screditato in partenza dall'avversione manifestata dal Calzetta nei confronti di tutti gli Zanca (V. a proposito quanto osservato in Capitolo I, Parte II, Profili: Calzetta, paragr.3). Giustizia impone, adunque, nei confronti del suddetto prevenuto, l'adozione dell'assoluzione con formula dubitativa da tutti i reati ascrittigli.

Zarcone Giovanni.

L'ordinanza di rinvio a giudizio definisce lo Zarcone Giovanni quale "grosso trafficante di droga" sulle orme delle dichiarazioni di Totta Gennaro (v. Ordinanza pag. 7492).

Costui affermava che lo Zarcone era legato alla famiglia Grado ed anzi era da costoro considerato "persona di fiducia", cui affidare,percio' stesso, i compiti piu'delicati e fiduciarimente piu'apprezzabili.

Il Totta lo colloca all'interno della famiglia Grado, nota per i traffici di droga. Chiarisce che egli veniva chiamato "il postino", probabilmente per la sua precedente attivita'd'impiegato postale.

Tali dichiarazioni del Totta, han trovato piena conferma in quelle di Azzoli Rodolfo, il quale ha riferito che, insieme con lo Zarcone aveva studiato la possibilita'd'investire, per conto dei Grado, i proventi della droga in Spagna, dove poi al loro seguito, anche lo Zarcone si reco', come risulta dai riconoscimenti fotografici

eseguiti da un cittadino spagnolo Cavello Enrique a Benidorm Alicante (f.410994) in presenza del Giudice istruttore di Palermo dinanzi al Giudice spagnolo.

Il predetto, portiere dell'edificio S. Maria sito in Avenida del Mediterraneo, 32, in data 23 novembre 1983, oltre a riconoscerne l'immagine fotografica, aggiunse che lo Zarcone era la persona che occupava il 12/o piano lett. A (attico) e ne descrisse i connotati nel modo seguente : alto 1.65, di corporatura forte ed atletica, capelli neri e lisci, tra i 45 e 50 anni e che aveva occupato l'alloggio descritto dal novembre del 1981 al settembre del 1982. La descrizione si attaglia perfettamente a quella operata dal Totta (interrogatorio del 15 giugno 1983), tranne che per l'eta' (piu' giovane secondo l'indicazione del medesimo Totta).

Inoltre, secondo le dichiarazioni di Sami Saleh (f.000731) e di Wakkas (f.060880), tale Gianni o Giovanni accompagnava sempre Grado Salvatore nelle trattative e negli acquisti di droga (la descrizione calza anche qui con un leggero ringiovanimento dell'eta'). Di piu' lo Zarcone (il quale viene espressamente indicato come

trafficante di droga anche da Contorno : (v.Vol. 125, f.456679) e' raggiunto da un altro elemento probatorio, consistente in un riscontro delle propalazioni del Totta, rilevabile dalle dichiarazioni di Gaiardoni Sante, (Ud.17 settembre 1986, f.048326)il quale ha confermato d'aver venduto allo Zarccone, conosciuto nel bar gestito da Saba Franco in Milano, una BMW a sei cilindri, del qual tipo di auto aveva parlato Totta nelle sue rivelazioni come una di quelle nella disponibilita' del prevenuto.

Eppertanto, mentre nella sostanza l'individuazione dello Zarccone, nonostante oscillazioni circa l'altezza e l'eta' (non pero' per il colorito bruno e per una taglia atletica che, chi ben guardi, contrasta coll'altezza di m.1,65 attribuitagli dallo stesso descrittore) non appare suscettibile di dubbi, massime in base alle inequivocabili deposizioni di Cavello Enrique e di Azzoli Rodolfo, il coinvolgimento di lui nel traffico di droga dei fratelli Grado appare doviziosamente provato.

Eppertanto, ne va affermata la responsabilita' rispetto alle imputazioni di cui agli artt. 75, 71 e

74 della legge n. 685 del 1975, mentre, nell'assoluta carenza di elementi circa una sua partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, deve esser mandato assolto con formula piena dai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P..

.Relativamente alla condanna, equa pena da infliggere appare quella di anni 9 e 40 milioni di multa, cui consegue ,per l'evidente pericolosità, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e di quella legale, durante l'esecuzione della pena; nonché la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non inferiore a tre anni. Detta pena detentiva e' la risultante dell'aumento di 1/3 erzo sulla pena base di anni 4 di reclusione e di L.18.000.000 di multa (ex art. 74 n.2 legge n. 685 del 1975) e della maggiorazione della meta'ex art. 74, I cpv. stessa legge, oltre l'aumento di anno 1 di reclusione e L.4.000.000 di multa per la continuazione ex art. 81 CP..

Zerbetto Alessandro

Lo Zerbetto, gia' denunciato come persona legata attivamente ai traffici dei fratelli Grado, si e' reso spontaneamente confesso, in seguito alle dichiarazioni che egli stesso ha rese al Capitano dei Carabinieri Tito Balbo Honorati e quindi al Giudice istruttore di Palermo (Vol.2 f.139).

In quelle occasioni decise di collaborare con la Giustizia, riferendo che, trovandosi ristretto nel carcere di Lima (Peru') tra il gennaio ed il febbraio 1981, aveva appreso da un compagno di detenzione il metodo per la soluzione della cocaina in alcool etilico e che di cio' aveva parlato a Fratoni Duilio e Contorno Salvatore, con i quali era stato messo in contatto da tale Messina Roberto (Vol.1/B f.15). I due infatti erano interessati a tale procedimento giacche', secondo quanto espressamente confidato allo Zerbetto dal Contorno, essi potevano utilizzare per il trasporto della cocaina un pilota francese delle linee internazionali ed il compito dello Zerbetto sarebbe stato quello di riportare allo stato solido la droga originariamente dissolta in alcool.

In conseguenza di cio' egli, nei primi del marzo 1982, era stato prelevato dal Contorno all'aeroporto di Bologna, e condotto in una villa di Porto Ceresio perche' sperimentasse ivi il suo metodo di soluzione della cocaina.

Prima di giungere alla villa i due avevano incrociato un'altra autovettura da cui era disceso un uomo, poi riconosciuto per Grado Vincenzo, proprietario della villa medesima, che si era intrattenuto a parlare col Contorno, lasciando nell'autovettura un "ciccione", identificato poi in Totta Gennaro.

Tanto il Grado quanto il Totta erano quindi sopraggiunti nella villa, dove lo Zerbetto ed il Contorno si erano nel frattempo diretti, partecipando ad un pranzo insieme a tale D'Agostino Rosario, ospite del Grado ed all'evidenza guardiaspalle del medesimo.

Durante il pranzo lo Zerbetto aveva sentito che gli altri commensali conversavano, occupandosi di delitti commessi a Palermo, ed in particolare, di un'uccisione verificatasi cola', probabilmente nella localita' Brancaccio o nella via Conte Federico.

L'intimità tra il Grado, il Contorno ed il D'Agostino fu subito chiara allo Zerbetto, sulla base del loro contegno rispettivo poiché, all'arrivo in villa, gli ultimi due si abbracciarono.

Inoltre, parlando delle uccisioni avvenute a Palermo, apparivano molto impressionati e sgomenti, si' da dare in lui addirittura la sensazione che essi si sentissero come "braccati".Ha aggiunto che il Contorno e i Grado parlavano degli omicidi come commessi da elementi di uno schieramento avversario.

La veridicità dei fatti narrati dallo Zerbetto e' stata riscontrata attraverso le reiterate dichiarazioni giudiziali di Totta Gennaro (Vol.4 f.291 e segg.) + (Vol.4/A f.253 e segg.) + (Vol.72 f.58 e segg.), identificato e coinvolto nel presente procedimento proprio attraverso le propalazioni dovute allo Zerbetto.

Quanto al Contorno, pur tra comprensibili reticenze, per altro non infrequenti nelle sue dichiarazioni concernenti i cugini Grado, ha confermato (Vol.125 f.48), (Vol.125 f.49) e (Vol.125 f.206) di aver conosciuto lo Zerbetto tramite il

Fratoni e di essersi con costui, previo appuntamento a Bologna, recato nella villa di Grado Vincenzo a Porto Ceresio.

Inoltre, a dibattimento, egli ha confermato di essersi recato presso la villa dei propri cugini in compagnia proprio dello Zerbetto, ed ha confermato che quest'ultimo era in possesso di un originale sistema per consentire il trasporto della droga, senza che esso potesse esser rilevato dalle forze dell'ordine.(Ud. 14 aprile 1986).

Ed alla stregua delle riferite emergenze probatorie deve ritenersi sussistano sufficienti elementi di colpevolezza a carico dello Zerbetto in ordine al reato di cui all'art.75 legge n.685 contestatogli nel presente procedimento.

Invero, nonostante lo Zerbetto, furbescamente si fermi nelle sue dichiarazioni sulla soglia di sue precise responsabilita', preferendo divagare su altri particolari, pur interessanti, ma che riguardano altri, tutta la sua attivita' sembra decisamente orientata verso il traffico della droga: sia quella precedente - confessata a denti stretti dinanzi al G. I. di Palermo nel suo interrogatorio del 2 giugno 1982 (f.001550) sia quella successiva.

Del resto due elementi indiziari assai convincenti hanno convinto la Corte della sua colpevolezza, avendone essa considerata tutta la loro gravita': l'orbitare nel giro inequivocabile dei fratelli Grado e l'ingiustificata disponibilita' di grosse somme, in uno con tutta una serie di viaggi, che egli confessa candidamente, senza pero' saperne indicare le fonti economiche (f.001552).

Peraltro, non e' da dimenticare che gli elementi probatori forniti dallo Zerbetto hanno giovato alla individuazione di altri personaggi e alla ricostruzione di fatti utili allo scopo di ottenere un quadro piu' convincente e completo dei traffici illeciti, nonche' della posizione dei fratelli Grado e del Contorno in seno alla mafia, convalidando le rivelazioni di quest'ultimo.

Eppertanto, sembra conforme a giustizia l'applicazione anche nei suoi confronti delle attenuanti innominate, dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti. In considerazione di cio' equa pena da infliggere e' sembrata quella di anni 2 e mesi 8 e L.14.000.000 di multa, risultante dalla diminuzione di 1/3 (62 bis C.P.) sulla pena base di anni 3 di reclusione e L.21.000.000 di multa.

Zito Benedetto

Sulla base dell'affidavit dell'agente speciale della D.E.A., Hopson Steven e della sua deposizione istruttoria (f.021738), di cui nell'impossibilita' di poterlo sentire personalmente si e' data lettura nell'udienza del 21 gennaio 1987, compiutamente provate appaiono tutte le accuse concernenti un vasto ed attivo inserimento dello Zito Benedetto detto "Benny", nel traffico degli stupefacenti che, per le connessioni con i locali adibiti a pizzeria, gestiti purtroppo da italoamericani, e' stato denominato come "pizza connection".

Lo stesso Hopson ha, infatti, dichiarato di aver comprato da lui ben tre quantitativi di eroina, il primo, per mezzo chilo, e gli altri due per un chilo ciascuno, quindi notevoli quantita' di droga per forti somme date in compenso.

Inoltre, attraverso le suddette dichiarazioni e il testo dell'affidavit appare chiaro che la fonte di approvvigionamento dello Zito era rappresentata dal Ganci Giuseppe, coimputato in questo processo, la cui posizione fu a suo tempo stralciata.

Invero, in data 4 maggio 1987 nei confronti del prevenuto fu dichiarata l'improcedibilita' dell'azione penale per morte con sentenza nella fase degli atti preliminari del Presidente di questa Corte di Assise depositata il 3 agosto 1987.

Piuttosto, nessun valido elemento probatorio neanche indiziario raggiunge lo Zito Benedetto in ordine ai reati di associazione per delinquere semplice e mafiosa. Nella carenza assoluta a questo riguardo di elementi probatori, il predetto deve esser mandato assolto, da tali ultimi reati, con formula ampiamente liberatoria.

Quanto alla giusta pena da infliggergli per l'intensa e grave attivita' di spaccio di stupefacenti, la Corte osserva che quella di anni 9 e di L.40.000.000 di multa, appare congrua ed adeguata, tenuto conto della gravita' del fatto e delle circostanze di cui all'art.133 C.P.

Detta pena si ottiene mediante gli aumenti di 1/3 (art. 74 n.2 legge n. 685/75, e di 1/2 (art. 74, I cpv. stessa legge) sulla pena base di anni 4 di reclusione e di L.18.000.000 di multa, con l'ulteriore aggiunta di anno 1 di reclusione e L.4.000.000 di multa a cagione della continuazione (art. 81 CP.).

P.Q.M.

Visti gli articoli di legge indicati nei rispettivi capi d'imputazione nonche' gli artt. 62bis, 69, 81cpv C.p., 479, 483, 484, 487, 488 C.p.p.

D I C H I A R A

Abbenante Michele, Altadonna Francesco, Amato Federico, Anselmo Vincenzo, Azzoli Rodolfo, Biondo Salvatore, Brazzo' Giuseppe, Brullo Vito, Campanella Attilio, Castiglione Francesco, Castillo Jhon Vittorio, Certo Francesco, Chiang Wing Keung, Cucina Luigi, D'Angelo Mario, Dattilo Sebastiano, De Riz Pietro Luigi, Di Gregorio Salvatore, Di Leo Vincenzo, Di Pace Giuseppe, Durante Samuele, Finazzo Emanuele, Gagliano Luigi, Gelardi Mario, Grazioli Sergio, Ierna Michele, Ierna Salvatore, Insinna Loreto, Koh Bak Kin, La Molinara Guerino, Lam Sing Choy, Licciardello Giuseppe, Lupo Faro, Lupo Giuseppe, Massa Giuseppe, Matranga Gioacchino, Meli Giacomo, Messina Pietro, Minesi Michele, Palazzolo Paolo, Palazzolo Saverio, Palmos Fotios, Perina Giovanni, Randazzo Giuseppe, Riela Saverio, Rizza Salvatore, Sinagra Francesco Paolo, Spina Giuseppe, Spinoni Giuseppe, Testa

Vittorio, Torrisi Orazio, Totta Gennaro, Trapani Nicolò', Vara Ciro, Varrica Carmelo, Varrica Franco, Viola Giuseppe, Vitale Paolo, Zerbetto Alessandro colpevoli di tutti i reati agli stessi ascritti unificati per della continuazione;

Dichiara altresì', i reati ascritti a Chiang Wing Keung, Koh Bak Kin, Lam Sing Choy e De Riz Pietro Luigi unificati per continuazione ai reati di cui agli artt. 71 e 74 L.685/75 per i quali i predetti sono stati giudicati con sentenza della Corte di Appello di Roma del 4.10.86, irrevocabile il 29.9.87; nonché' i reati ascritti a Dattilo Sebastiano, Certo Francesco, Riela Saverio e Torrisi Orazio unificati per continuazione con i reati di cui agli artt.71 e 74 L.685/75 per i quali sono stati giudicati con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 30.5.86, irrevocabile il 15.5.87,

D I C H I A R A

Abbate Giuseppe, Abbate Mario, Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Argano Filippo, Argano Gaspare, Baldi Giuseppe, Battaglia Giuseppe, Bisconti Ludovico, Bonanno Armando, Bonanno Francesco, Bonanno Luca, Bontate Giovanni, Bruno Francesco,

Buffa Francesco, Buffa Vincenzo, Buscemi Salvatore,
Buscetta Tommaso, Calista Gaetano, Cancelliere
Domenico, Capizzi Benedetto, Caruso Vincenzo, Casella
Antonino, Castellana Giuseppe, Chiaracane Salvatore,
Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Ciriminna
Salvatore, Corallo Giovanni, Cristaldi Venerando, Croce
Domenico, Cucuzza Salvatore, D'Angelo Giuseppe, Davi'
Salvatore, Di Carlo Andrea, Di Carlo Giulio, Di
Gaetano Giovanni, Di Pasquale Giovanni, Di Trapani
Diego, Faldetta Luigi, Fascella Francesco, Fascella
Pietro, Fazio Ignazio, Fazio Salvatore, Federico
Domenico, Fici Giovanni, Fidanzati Carlo, Gaeta
Giuseppe, Galeazzo Giuseppe, Gambino Giuseppe, Geraci
Antonino, Giacalone Filippo, Graviano Benedetto,
Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Ignazio,
Greco Giovanni, Greco Giuseppe (n.1954), Greco Giuseppe
(n.1958), Greco Nicolo', Inchiappa Giovan Battista,
Inzerillo Santo, Labruzzo Mario, La Rosa Antonino, La
Rosa Giovanni, La Vardera Pietro, Leggio Giuseppe,
Lipari Giuseppe, Lo Iacono Andrea, Lo Iacono Giovanni,
Lo Meo Costantino, Lo Presti Salvatore, Lucchese
Antonino, Lucchese Giuseppe, Madonia Giuseppe, Madonia
Salvatore, Magliozzo Vittorio, Maniscalco Salvatore,
M a r c h e s e M a r i o ,

Marchese Rosario, Marchese Salvino, Martello Biagio, Martello Mario, Milano Nunzio, Milano Salvatore, Mineo Settimo, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Nangano Giuseppe, Nania Filippo, Oliveri Giovanni, Pace Giuseppe, Pace Stefano, Pace Vincenzo Rosolino, Patricola Stefano, Pilo Giovanni, Prestifilippo Giuseppe, Prestifilippo Nicola, Provenzano Salvatore, Puccio Antonino, Puccio Pietro, Puccio Vincenzo, Raccuglia Cosmo, Randazzo Salvatore, Riina Giacomo, Rizzuto Salvatore, Salvo Ignazio, Sansone Rosario, Scaduto Giovanni, Scavone Gaetano, Scrima Francesco, Sinagra Antonino, Sinagra Vincenzo(n.1956), Sorce Vincenzo, Spadaro Francesco(n.1958), Spadaro Giuseppe, Spina Raffaele, Spitalieri Rosario, Tagliavia Pietro, Taormina Giovanni, Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano, Tinnirello Giuseppe, Tinnirello Lorenzo(n.1938), Ulizzi Giuseppe, Urso Giuseppe, Vassallo Andrea, Vernengo Cosimo, Vernengo Giuseppe(n.1935), Vernengo Luigi, Zanca Giovanni (n.1939), Zanca Giuseppe, Zanca Pietro (n.1931) e Zanca Onofrio

colpevoli dei reati di cui ai capi NN.1 e 10,
unificati per continuazione ed assorbito, nei
confronti di Bonanno Armando, Madonia Giuseppe,

Madonia Salvatore, Puccio Vincenzo e Vernengo Giuseppe(n.1935), nel capo 1 il capo 5 agli stessiascritto.

Alberti Gerlando (n.1927), Bagarella Leoluca, Bonura Francesco, Campanella Calogero, Lo Cascio Giovanni e Profeta Salvatore colpevoli del reato di cui al capo 1;

- Di Caccamo Benedetto colpevole del reato di cui all'art.378 ult.co.C.p. cosi' modificata l'originaria imputazione di cui ai capi 1 e 10;

- Gariffo Carmelo, Pipitone Giovan Battista e Pipitone Vincenzo colpevoli del reato di cui all'art.648, 81 cpv.C.p., cosi' modificata l'originaria imputazione di cui ai capi 1 e 10 ;

- Casella Giuseppe colpevole del reato di cui all'art.648,81 cpv. C.p., cosi' modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1;

D I C H I A R A

Agate Mariano, Alberti Gerlando (n.1947) , Alfano Paolo, Bono Alfredo, Bono Giuseppe, Brusca Bernardo, Calo' Giuseppe, Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Castronovo Francesco, Catalano Onofrio, Catalano Salvatore, Cusimano Giovanni, Di Giacomo Giovanni ,

Ercolano Salvatore, Ferrera Antonino, Ferrera
Francesco, Ferrera Giuseppe, Fidanzati Gaetano,
Gambino Giacomo Giuseppe, Grado Gaetano, Greco
Giuseppe(n.1952), Greco Leonardo, Greco Michele, Greco
Salvatore(n.1927), Greco Salvatore (n.1933), Lamberti
Giuseppe, Lamberti Salvatore, Lipari Giovanni, Lo
Cascio Gaspare(n.1942), Lo Iacono Antonino, Lo Iacono
Pietro, Lo Verde Giovanni, Madonia Francesco, Marchese
Antonino, Marchese Filippo, Marino Mannoia Francesco,
Matranga Giovanni, Maugeri Nicolo', Mazzurco
Salvatore, Milano Nicolo', Pipitone Angelo,
Prestifilippo Giovanni (n.1921), Prestifilippo
Salvatore, Provenzano Bernardo, Pullara' Giovan
Battista, Pullara' Ignazio, Riccobono Rosario, Riina
Salvatore, Rotolo Antonino, Rotolo Salvatore, Russo
Domenico, Salamone Antonino, Santapaola Benedetto,
Savoca Giuseppe, Scaglione Salvatore, Senapa Pietro,
Sinagra Vincenzo(n.1952), Spadaro Tommaso, Spadaro
Vincenzo, Vernengo Antonino, Vernengo Giuseppe
(n.1940), Vernengo Pietro e Zanca Carmelo colpevoli
dei reati di cui ai capi NN.1,10,13,22, unificati tra
loro per continuazione,rispettivamente, i capi 1 e 10,
n o n c h e ' i

capi 13 e 22 e ritenuti, altresì, i reati di cui ai capi 13 e 22 ascritti a Pullara' Ignazio, unificati per continuazione con il reato di cui agli artt. 71 e 75 L. 685/75 per il quale lo stesso è stato giudicato con sentenza del Tribunale di Palermo del 25.2.85, (irrevocabile il 13.3.87);

assorbiti, nel capo 1 il capo 5 ascritto a Madonia Francesco, Marchese Filippo e Pullara' Ignazio, nel capo 13 il capo 17 ascritto a Cannizzaro Francesco, Ferrera Giuseppe, Maugeri Nicolo' e Santapaola Benedetto, nel capo 22 i capi 37-38-40-45-47-51 e 54 ascritti ad Alfano Paolo, Cannizzaro Francesco, Di Giacomo Giovanni, Ferrera Giuseppe, Gambino Giacomo Giuseppe, Marchese Filippo, Matranga Giovanni e Maugeri Nicolo' e nei capi 1-13-22 rispettivamente i capi 4-15 e 23 ascritti a Marchese Antonino;

Dichiara ,altresì, colpevoli:

-Alfano Paolo dei reati di cui ai capi 275-280-281-284-285-367-368-394-395;

-Bruno Francesco dei reati di cui ai capi da 131 a 133;

-Buffa Vincenzo, Cucuzza Salvatore, dei reati di cui ai capi da 101 a 105;

-Bonanno Armando, Bontate Giovanni, Chiaracane

Salvatore e Gambino Giuseppe del reato di cui al capo 406;

-Battaglia Giuseppe del reato di cui agli artt.648, 81 cpv. C.p., cosi' modificato il capo 313 ascrittogli;

- Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Ferrera Antonino, Ferrera Francesco e Ferrera Giuseppe colpevoli dei reati di cui ai capi 9 e 20;

-Caruso Vincenzo dei reati di cui ai capi 365-366;

-Fascella Francesco dei reati di cui ai capi da 313-a 316;

-Fici Giovanni dei reati di cui ai capi 376-377-378-398-399-403 e del reato di cui all'art. 476 C.p. cosi' modificato il capo 402 ascrittogli;

-Greco Giovanni dei reati di cui ai capi 247-248;

-Greco Giuseppe(n.1952) dei reati di cui ai capi da 63 a 67, da 70 a 73, da 81 a 88, da 95 a 105, da 118 a 120, da 137 a 140, da 145 a 152, da 156 a 159, da 161 a 166, da 169 a 191, da 202 a 213, da 225 a 234, da 237 a 246, da 255 a 260 e 265-266-398-399;

-Greco Michele dei reati di cui ai capi da 83 a 90, da 95 a 105, da 137 a 140, da 145 a 149, da 153 a 159, da 161 a 166, da 173 a 187, da 202 a 213, da 225 a 234, da 239 a 246, da 255 a 260 e 265-266-398-399;

-Lucchese Giuseppe dei reati di cui ai capi 81-82 e da

1 0 1

a

1 0 5 ;

-Madonia Francesco dei reati di cui ai capi da 70 a 73;

-Maniscalco Salvatore dei reati di cui ai capi da 188 a 191 e 326;

-Marchese Antonino dei reati di cui ai capi 196-197-198-200-201 e da 358 a 361;

-Marchese Filippo dei reati di cui ai capi da 64 a 73, da 92 a 94, da 101 a 114, da 124 a 128, 135-136-150-151 -152, da 177 a 180, da 188 a 193, 195-196-199-214-215

-218-219, da 225 a 231, da 280 a 302, da 305 a 322, 342-343-355-379-380-400;

-Matranga Giovanni del reato di cui al capo 273;

-Montalto Giuseppe e Montalto Salvatore dei reati di cui ai capi da 83 a 88;

-Geraci Antonino, Oliveri Giovanni, Pilo Giovanni, Prestifilippo Giuseppe, Tinnirello Benedetto e Tinnirello Gaetano del reato di cui agli artt. 648, 81 cpv. C.p., cosi' modificati i capi 13 e 22 loro ascritti;

-Provenzano Bernardo e Riina Salvatore dei reati di cui ai capi da 60 a 62, da 64 a 67, da 70 a 73, da 81 a 88, da 95 a 105, da 121 a 123, da 131 a 133, da 137 a 140, da 145 a 149, da 156 a 159, da 161 a 166, da

169 a 187, da 202 a 213, da 225 a 234, da 239 a 246, e da 255 a 266;

-Pullara' Giovan Battista del reato di cui ai capi 89-406;

-Raccuglia Cosmo dei reati di cui ai capi 195, da 313 a 316, 332-333-346-379 e del reato di cui agli artt.648, 81 cpv.C.p., cosi' modificato il capo 400 ascrittogli;

-Riccobono Rosario dei reati di cui ai capi da 202 a 208;

-Rotolo Salvatore dei reati di cui ai capi da 150 a 152, da 188 a 195, 199-214-215-218-219, da 280 a 285, 342-343-346-393-401;

-Santapaola Benedetto dei reati di cui ai capi da 202 a 208 e da 225 a 231;

-Senapa Pietro dei reati di cui ai capi da 124 a 128, da 150 a 152, da 188 a 191, da 196 a 198, 200-201-406;

-Sinagra Antonino dei reati di cui ai capi da 112 a 114, da 150 a 152, da 188 a 195, da 280 a 283, da 313 a 322, 324-325-327-328-330, da 332 a 336, da 339 a 341, 344-345-347-393;

-Sinagra Vincenzo(n.1956) dei reati di cui ai capi da 150 a 152, da 188 a 195, 199, da 280 a 283, da 313 a 322, 324-325-327-328-330, da 332 a 336, da 339 a 347 e 3 9 3 ;

-Sinagra Vincenzo(n.1952) dei reati di cui ai capi da 112 a 114, da 150 a 152, da 188 a 195, 199-214-215, da 280 a 285, da 313 a 328, 330-332, da 334 a 336, da 339 a 341, da 344 a 347 e 393;

-Spadaro Francesco(n.1958) dei reati di cui ai capi da 124 a 128 e 406;

-Tinnirello Lorenzo(n.1938) dei reati di cui ai capi 278 e da 339 a 343;

-Vernengo Giuseppe (n.1940) dei reati di cui ai capi 394-395;

-Vernengo Pietro dei reati di cui ai capi da 150 a 152;

-Zanca Carmelo del reato di cui al capo 275;

-Zanca Giovanni(n.1939) del reato di cui al capo 279;

-Zanca Giuseppe dei reati di cui ai capi 22 e 406;

-Zanca Pietro (n.1931) del reato di cui al capo 275;

unificati i suddetti reati, loro rispettivamente ascritti, per continuazione, con il reato di cui al capo 10, ad eccezione del reato di cui al capo 20, ascritto a Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Ferrera Antonino, Ferrera Francesco e Ferrera Giuseppe, nonche' dei reati di cui ai capi 394 e 395 ascritti ad Alfano Paolo, Vernengo Giuseppe(n.1940) e Vernengo Pietro, unificati per continuazione con il reato di cui al capo 22 ;

Dichiara, inoltre, colpevoli:

Alioto Gioacchino dei reati di cui ai capi da 313 a 322, 324-325-332-334-335-336-344-345;

- Bellia Giuseppe, Bonica Marcello, Murabito Concetto e Savoca Carmelo del reato di cui al capo 20;

- Castiglione Girolamo dei reati di cui ai capi da 313 a 322, 324-325-327-328-330-332-334-335-336-344-345;

- Chimera Vittorio dei reati di cui ai capi 387-452 e 453;

- Contorno Antonino e D'Amico Baldassare del reato di cui all'art.648, 81 cpv.C.p. loro contestato rispettivamente ai capi 13 e 11 ;

- Napoli Stefano del reato di cui al capo 329 e del reato di cui agli artt.648, 81 cpv. C.p. cosi' modificata l'originaria imputazione di cui al capo 11;

- Cristaldi Salvatore e Mutolo Giovanni dei reati di cui ai capi 13 e 22, in questi assorbiti, rispettivamente, i capi 17 e 40;

- Corona Matteo e Mangione Antonino dei reati di cui ai capi 348-350 e 351;

- De Caro Carlo del reato di cui al capo 40;

- Di Marco Salvatore dei reati di cui ai capi da 313 a 322, 327-328-330-334-335-336-344-345-347-348-350-351;

- Enna Vittorio e Fiorenza Vincenzo del reato di cui al capo 37;
- Faia Salvatore del reato di cui ai capi da 313 a 316 e 332;
- Gammino Gioacchino del reato di cui al capo 33;
- Gasparini Francesco dei reati di cui ai capi 17 e 40;
- Giuliano Salvatore e Minardo Giovanni del reato di cui al capo 332;
- Graziano Salvatore del reato di cui al capo 397, nonche', del reato di cui all'art.648, 81 cpv.C.p. cosi' modificati i capi 13 e 22 ascrittigli;
- Ianni' Anna del reato di cui all'art. 378 C.p., cosi' modificati di capi 17 e 40 ascrittigli;
- Mangano Vittorio colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 22 ;
- Marchese Giuseppe dei reati di cui ai capi 1 e da-150 a 152;
- Marino Francesco dei reati di cui ai capi da 313 a 319 e 332;
- Rapisarda Giovanni dei reati di cui ai capi 20-44 e 49;
- Schiavo Carlo dei reati di cui ai capi 327-328 e 330;
- Serra Carlo dei reati di cui ai capi 20 e 44;

- Tinnirello Antonino del reato di cui al capo 342;
- Alfano Pietro, Cangialosi Giovanni, De Vardo Lorenzo, Marsalone Rocco, Pedone Michelangelo, Soresi Giuseppe e Vitale Giuseppe colpevoli del reato di cui al capo 13 ;
- Bronzini Alessandro colpevole del reato di cui al capo 22 ;
- Marsalone Salvatore colpevole dei reati di cui ai capi 22-404-405 ;
- Spadaro Antonino colpevole del reato di cui agli artt. 648, 81 cpv. C.p., cosi' modificata l'originaria imputazione di cui ai capi 13 e 22 ascrittagli;
- Costantino Antonino, Dainotti Giuseppe, Di Fresco Onofrio, Faraone Nicola, Fidanzati Antonino, Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano, Grado Giacomo, Grado Salvatore, Grado Vincenzo, Ingrassia Ignazio, Lauricella Calogero, Mannino Angelo, Mistretta Filippo, Mistretta Rosario, Polizzi Francesco, Procida Salvatore, Vessichelli Antonino, Zarcone Giovanni, Zito Benedetto e Di Salvo Nicola colpevoli dei reati di cui ai capi 13-22 ed il Di Salvo Nicola, inoltre, dei reati di cui ai capi 363-364-394-395-;
- unificati i reati loro rispettivamente ascritti per
continuazione;

Dichiara, altresì', colpevoli :

- Cillari Antonino dei reati di cui ai capi 22-37 e Cillari Gioacchino dei reati di cui ai capi 22-33-37, unificati, questi reati ascritti ai Cillari, nonché', quelli ascritti a Spina Giuseppe, per continuazione ai reati di cui agli artt.71 e 74 L.685/75, per i quali gli stessi hanno riportato condanna con sentenza del Tribunale di Palermo del 25.2.85 (irrevocabile il.13.3.87);
- Contorno Salvatore e Vernengo Ruggero dei reati di cui ai capi 1-13-22, unificati gli ultimi due, per continuazione;
- Condorelli Domenico e Mutolo Gaspare dei reati di cui ai capi 1-13 e 22, unificati, per continuazione, gli ultimi due ed in essi assorbiti rispettivamente i capi 17 e 40;
- Ciulla Giuseppe ed Enea Antonino colpevoli dei reati di cui ai capi 1-10 e 13, unificati i primi due, per continuazione;
- Zanca Giovanni (n.1941) colpevole dei reati di cui ai capi 1-10 e 22, unificati i primi due per continuazione;

Esclusa l'aggravante di avere costituito l'associazione di cui al capo 9, per tutti gli

imputati condannati per tale reato, fatta eccezione per Ferrera Giuseppe;

Escluse, per tutti gli imputati condannati per i capi 13 e 22 le aggravanti di cui agli artt. 75 comma 5°, 74 n.5 e comma 2° L.685/75;

Escluse, altresì,:

le aggravanti di cui agli artt.416 comma 3° C.p. e 416 bis comma 2° C.p. rispettivamente contestate ai capi 1 e 10 ad Alberti Gerlando(n.1927), Bontate Giovanni, Ciriminna Salvatore, Di Giacomo Giovanni, Fidanzati Gaetano, Gaeta Giuseppe, La Rosa Giovanni, Nania Filippo, Sansone Rosario, Scaduto Giovanni, Scrima Francesco, Spadaro Tommaso e Spadaro Vincenzo;

-l'aggravante di cui all'art.75 comma 3° L.685/75 contestata al capo 13 a Bono Giuseppe, Brusca Bernardo Calo' Giuseppe, Di Giacomo Giovanni, Lo Iacono Pietro, Pipitone Angelo Antonino, Rotolo Antonino, Salamone Antonino, Scaglione Salvatore e Spadaro Vincenzo;

-l'aggravante di cui all'art.18 L.646/82 contestata ai capi 1 e 10 a Cristaldi Venerando e Bisconti Ludovico;

Concesse ad Azzoli Rodolfo, Bruno Francesco, Chiaracane Salvatore, Contorno Salvatore, Corallo Giovanni, D'Amico Baldassare, De Caro Carlo, Di Marco Salvatore, Gasparini Francesco, Greco Giuseppe

(n.1954), Maniscalco Salvatore, Montalto Giuseppe, Perina Giovanni, Scaduto Giovanni, Sinagra Vincenzo(n.1956), Totta Gennaro, Vassallo Andrea e Zerbetto Alessandro, le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate a Corallo, Chiaracane, Di Marco, Bruno, Greco, Gasparini, Maniscalco, Montalto, Scaduto e Vassallo e ritenute prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti contestate al Buscetta, Contorno, De Caro, Sinagra, Totta e Zerbetto,

C O N D A N N A

- Testa Vittorio alla pena di mesi 6 di reclusione;
- De Riz Pietro alla pena di mesi 10 di reclusione e
L.3 milioni di multa;
- Koh Bak Kin alla pena di anno 1 di reclusione e L.5
milioni di multa;
- D'Amico Baldassare alla pena di anno 1 mesi 4 di
reclusione e L.2 milioni di multa;
- Dattilo Sebastiano alla pena di anno 1 mesi 6 di
reclusione e L.2 milioni di multa;
- Biondo Salvatore, Brullo Vito, Cucina Luigi, Di
Caccamo Benedetto , Di Gregorio Salvatore,
Gagliano Luigi, Ianni'Anna , Insinna Loreto,

Meli Giacomo, Rizza Salvatore, Tinnirello Antonino, Vara Ciro, e Vitale Paolo, alla pena di anni 2 di reclusione ciascuno;

-Brazzo' Giuseppe e Castiglione Francesco, alla pena di anni 2 e L.6 milioni di multa ciascuno;

-Chiang Wing Keung e Lam Sing Choy alla pena di anni 2 di reclusione e L.10 milioni ciascuno;

-Contorno Antonino alla pena di anni 2 mese 1 di reclusione e L.2 milioni di multa;

-Viola Giuseppe alla pena di anni 2 mesi 2 e L.2 milioni di multa;

Messina Pietro, Varrica Carmelo, Varrica Franco alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione;

-Anselmo Vincenzo alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione e L.30 milioni di multa;

-Chimera Vittorio alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione e L.5 milioni di multa;

-Casella Giuseppe alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione e L.3 milioni di multa;

-Totta Gennaro e Zerbetto Alessandro alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione e L.14 milioni di multa;

-Azzoli Rodolfo e De Caro Carlo alla pena di anni 3 di reclusione e L.6 milioni di multa ciascuno;

- Gammino Gioacchino, Massa Giuseppe e Minesi Michele
alla pena di anni 3 di reclusione e L.9 milioni
di multa ciascuno;
- Bellia Giuseppe, Bonica Marcello e Spina Giuseppe
alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione e L.25
milioni di multa ciascuno;
- Finazzo Emanuele alla pena di anni 3 mesi 6 di
reclusione e L.4 milioni di multa;
- Buscetta Tommaso alla pena di anni 3 mesi 6 di
reclusione;
- Altadonna Francesco, Amato Federico e Randazzo
Giuseppe alla pena di anni 4 di reclusione e L.4
milioni di multa ciascuno;
- Di Pace Giuseppe, Durante Samuele, Gariffo Carmelo,
Gelardi Mario, Licciardello Giuseppe, Lupo
Giuseppe, Marsalone Rocco, Palazzolo Paolo,
Palazzolo Saverio, Pipitone Giovan Battista,
Pipitone Vincenzo e Spadaro Antonino alla pena
di anni 4 di reclusione e L.10 milioni di multa
ciascuno;
- Minardo Giovanni alla pena di anni 4 di reclusione e
L 1 milione di multa;
- Corallo Giovanni, Scaduto Giovanni e Vassallo Andrea
alla pena di anni 4 di reclusione;

- Chiaracane Salvatore, Greco Giuseppe (n.1954) e
Spinoni Giuseppe alla pena di anni 4 e mesi 6 di
reclusione ciascuno;
- Gasparini Francesco alla pena di anni 4 mesi sei di
reclusione e L.9 milioni di multa;
- Murabito Concetto, Perina Giovanni e Savoca Carmelo
alla pena di anni 4 mesi 6 di reclusione e L.40
milioni di multa ciascuno;
- Torrise Orazio, Trapani Nicolo' alla pena di anni 4
mesi 6 di reclusione e L.2 milioni di multa
ciascuno;
- Alfano Pietro, Cangialosi Giovanni, De Vardo Lorenzo,
Ierna Michele, Ierna Salvatore, Pedone
Michelangelo, Riela Saverio, Soresi Giuseppe e
Vitale Giuseppe alla pena di anni 5 di
reclusione e L.30 milioni di multa ciascuno;
- Napoli Stefano e Sinagra Francesco Paolo alla pena di
anni 5 di reclusione e L.15 milioni di multa;
- Certo Francesco e Di Marco Salvatore alla pena di
anni 5 di reclusione e L.2 milioni di multa
ciascuno;
- Schiavo Carlo alla pena di anni 5 di reclusione
e L.1 milione di multa;
- Graziano Salvatore e Lo Cascio Giovanni alla pena di
anni 5 di reclusione ciascuno;

-Abbate Giuseppe, Abbate Mario,, Alberti Gerlando

(n.1927), Bagarella Leoluca, Baldi Giuseppe, Bisconti Ludovico, Bonura Francesco, Buffa Francesco, Campanella Calogero, Cancelliere Domenico, Croce Domenico, Faldetta Luigi, Fidanzati Carlo, Galeazzo Giuseppe, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Giuseppe (n.1958), Greco Ignazio, Inchiappa Giovan Battista, Inzerillo Santo, Lipari Giuseppe, Lo Meo Costantino, Nangano Giuseppe, Pace Giuseppe, Pace Stefano, Pace Vincenzo Rosolino, Profeta Salvatore, Provenzano Salvatore, Puccio Antonino, Puccio Pietro, Randazzo Salvatore e Taormina Giovanni alla pena di anni 6 di reclusione ciascuno;

-Battaglia Giuseppe, Faia Salvatore, Giuliano

Salvatore e Mangione Antonino alla pena di anni 6 di reclusione e L.2 milioni di multa ciascuno;

-Castillo John Vittorio e Contorno Salvatore alla pena

di anni 6 di reclusione e L.10 milioni di multa ciascuno;

-Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Bonanno Luca,

Casella Antonino, Castellana Giuseppe, Ciriminna Salvatore e Fazio Ignazio alla pena di anni 6 mesi 6 di reclusione ciascuno;

-Enna Vittorio e Fiorenza Vincenzo alla pena di anni 6 mesi 6 di reclusione e L.10 milioni di multa ciascuno;

-Bonanno Francesco, Caruso Vincenzo, Cristaldi

Venerando, D'Angelo Giuseppe, Davi' Salvatore, Di Pasquale Giovanni, Di Trapani Diego, Fazio Salvatore, Federico Domenico, Gaeta Giuseppe, Greco Nicolo', Labruzzo Mario, La Rosa Antonino, La Vardera Pietro, Leggio Giuseppe, Lo Iacono Andrea, Lo Iacono Giovanni, Lo Presti Salvatore, Lucchese Antonino, Madonia Giuseppe, Madonia Salvatore, Magliozzo Vittorio, Marchese Mario, Marchese Rosario, Marchese Salvino, Martello Biagio, Martello Mario, Milano Nunzio, Milano Salvatore, Mineo Settimo, Patricola Stefano, Riina Giacomo, Rizzuto Salvatore, Salvo Ignazio, Sansone Rosario, Scavone Gaetano, Scrima Francesco, Sorce Vincenzo, Spadaro Giuseppe, Spina Raffaele, Spitalieri Rosario, Tagliavia Pietro, Tinnirello Giuseppe, Ulizzi Giuseppe, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, Vernengo Luigi, Zanca Giovanni(n.1939) e Zanca Onofrio alla pena di anni 7 di reclusione ciascuno;

-Corona Matteo alla pena di anni 7 di reclusione e L.3
d i m u l t a ;

- Campanella Attilio e D'Angelo Mario alla pena di anni 7 di reclusione e L.18 milioni di multa ciascuno;
- Grazioli Sergio e Serra Carlo alla pena di anni 7 di reclusione e L.40 milioni di multa ciascuno;
- Di Carlo Andrea e Di Carlo Giulio alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ciascuno;
- Argano Filippo, Argano Gaspare, Bonanno Armando, Bontate Giovanni, Buscemi Salvatore, Calista Gaetano, Capizzi Benedetto, Di Gaetano Giovanni, Gambino Giuseppe, Giacalone Filippo, La Rosa Giovanni, Nania Filippo, Prestifilippo Nicola, Vernengo Giuseppe(n.1935) alla pena di anni 8 di reclusione ciascuno;
- Alioto Gioacchino, Castiglione Girolamo, Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Marino Francesco, Prestifilippo Giuseppe Francesco alla pena di anni 8 di reclusione e L.3 milioni di multa ciascuno;
- Bronzini Alessandro e Rapisarda Giovanni alla pena di anni 8 di reclusione e L.12 milioni di multa ciascuno;
- Faraone Nicola, Procida Salvatore, Vessichelli Antonio e Marsalone Salvatore Giuseppe alla pena di anni 8 mesi 6 di reclusione e L.40 milioni di multa ciascuno ;

- Fascella Pietro alla pena di anni 9 di reclusione;
- Fascella Francesco, Oliveri Giovanni, Pilo Giovanni, Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano e Zanca Pietro(n.1931) alla pena di anni 9 di reclusione e L.3 milioni di multa ciascuno;
- Di Leo Vincenzo, Fidanzati Antonio, Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano, Grado Giacomo, Grado Salvatore, Grado Vincenzo, Ingrassia Ignazio, La Molinara Guerino, Lauricella Calogero, Lupo Faro Maria, Mannino Angelo, Matranga Gioacchino, Mistretta Filippo, Mistretta Rosario, Mutolo Giovanni, Palmos Fotios, Polizzi Francesco, Zarcone Giovanni e Zito Benedetto alla pena di anni 9 di reclusione e L.40 milioni di multa ciascuno;
- Fici Giovanni e Puccio Vincenzo alla pena di anni 10 di reclusione ciascuno;
- Tinnirello Lorenzo(n.1938) alla pena di anni 10 di reclusione e L.3 milioni;
- Abbenante Michele, Costantino Antonino, Cristaldi Salvatore, Dainotti Giuseppe, Di Fresco Onofrio, e Pullara' Ignazio alla pena di anni 10 di reclusione e L.50 milioni di multa ciascuno;
- Enea Antonino alla pena di anni 12 di reclusione e L.60 milioni di multa;

- Geraci Antonino e Raccuglia Cosmo alla pena di anni 12 di reclusione e L.3 milioni di multa ciascuno;
- Ciulla Giuseppe alla pena di anni 13 di reclusione e L.50 milioni di multa ;
- Mangano Vittorio alla pena di anni 13 mesi 4 di reclusione e L.70 milioni di multa;
- Vernengo Ruggero alla pena di anni 14 di reclusione e L.70 milioni di multa;
- Zanca Giovanni(n.1941) alla pena di anni 14 di reclusione e L.12 milioni di multa;
- Greco Giovanni e Buffa Vincenzo alla pena di anni 15 di reclusione e L.1 milione di multa ciascuno;
- Alberti Gerlando(n.1947) e Zanca Giuseppe alla pena di anni 15 di reclusione e L.30 milioni di multa ciascuno;
- Condorelli Domenico alla pena di anni 15 di reclusione e L.50 milioni di multa;
- Cusimano Giovanni, Di Giacomo Giovanni, Ercolano Salvatore, Mutolo Gaspare e Vernengo Antonino alla pena anni 16 di reclusione e L.90 milioni di multa ciascuno;
- Alfano Paolo, Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Castronovo Francesco, Catalano Onofrio, Catalano Salvatore, Ferrera Antonino, Ferrera Francesco, Grado Gaetano, Lamberti Giuseppe, Lamberti Salvatore, Lipari Giovanni, Lo Cascio

Gaspare (n.1942), Lo Iacono Antonino, Lo Verde Giovanni, Marino Mannoia Francesco, Matranga Giovanni, Maugeri Nicolo', Mazzurco Salvatore, Milano Nicolo', Pipitone Angelo Antonino, Prestifilippo Giovanni(n.1921), Prestifilippo Salvatore, Russo Domenico e Spadaro Vincenzo alla pena di anni 17 di reclusione e L.120 milioni di multa ciascuno;

-Cucuzza Salvatore alla pena di anni 18 di reclusione e L.10 milioni di multa;

-Bono Alfredo, Di Salvo Nicola, Gambino Giacomo Giuseppe, Greco Salvatore (n.1933), Lo Iacono Pietro, Rotolo Antonino, Salamone Antonino, Vernengo Giuseppe(n.1940), Greco Salvatore (n.1927) e Zanca Carmelo alla pena di anni 18 di reclusione e L.160 milioni di multa ciascuno;

-Sinagra Vincenzo(n.1956) alla pena di anni 21 di reclusione e L.10 milioni di multa;

-Agate Mariano, Ferrera Giuseppe, Fidanzati Gaetano, Greco Leonardo, Savoca Giuseppe e Spadaro Tommaso alla pena di anni 22 di reclusione e L.180 milioni di multa ciascuno;

-Bono Giuseppe, Brusca Bernardo, Calo' Giuseppe e Scaglione Salvatore alla pena di anni 23 di reclusione e L.200 milioni di multa ciascuno;

-Bruno Francesco, Maniscalco Salvatore, Montalto

Giuseppe alla pena di anni 25 di reclusione e
L.3 milioni di multa ciascuno;

-Lucchese Giuseppe, Montalto Salvatore, Spadaro

Francesco(n.1958) e Sinagra Antonino alla pena
dell'ergastolo e L.10 milioni di multa ciascuno;

-Greco Giuseppe(n.1952), Greco Michele, Madonia

Francesco, Marchese Antonino, Marchese Filippo,
Marchese Giuseppe, Provenzano Bernardo, Pullara'
Giovan Battista, Riccobono Rosario, Riina
Salvatore, Rotolo Salvatore, Santapaola
Benedetto, Senapa Pietro, Sinagra
Vincenzo(n.1952) e Vernengo Pietro alla pena
dell'ergastolo e L.200 milioni di multa
ciascuno;

Visti gli artt. 28 - 29 - 32 - 36 - 215 - 228 e segg.
C.p., 7 legge 31/5/66 n.575 e art. 5 legge 23/12/82
n.936;

Dichiara Azzoli Rodolfo, De Caro Carlo, Gammino
Gioacchino, Massa Giuseppe, Minesi Michele, Bellia
Giuseppe, Bonica Marcello, Spina Giuseppe, Finazzo
Emanuele, Altadonna Francesco, Amato Federico,
Randazzo Giuseppe, Di Pace Giuseppe, Durante Samuele,
Gariffo Carmelo, Gelardi Mario, Licciardello Giuseppe,

Lupo Giuseppe, Marsalone Rocco, Palazzolo Paolo, Palazzolo Saverio, Pipitone Giovan Battista, Pipitone Vincenzo, Spadaro Antonino, Minardo Giovanni, Spinoni Giuseppe, Gasparini Francesco, Murabito Concetto, Perina Giovanni, Savoca Carmelo, Torrisi Orazio e Trapani Nicolo' interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e li sottopone a pena espiata alla misura della liberta' vigilata per una durata non inferiore ad un anno;

Dichiara Buscetta Tommaso, Corallo Giovanni, Scaduto Giovanni, Vassallo Andrea, Chiaracane Salvatore e Greco Giuseppe (n.1954) interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e li sottopone, a pena espiata, alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno;

Dichiara Alfano Pietro, Cangialosi Giovanni, De Vardo Lorenzo, Pedone Michelangelo, Soresi Giuseppe, Vitale Giuseppe, Napoli Stefano, Di Marco Salvatore, Schiavo Carlo, Graziano Salvatore, Castillo Jhon Vittorio, Faia Salvatore, Giuliano Salvatore, Mangione Antonino, Enna Vittorio Fiorenza Vincenzo, Campanella Attilio, Corona Matteo, D'Angelo Mario, Grazioli Sergio, Serra Carlo, Alioto Gioacchino, Bronzini Alessandro, Castiglione Girolamo, Marino Francesco, Rapisarda Giovanni, Faraone Nicola, Procida Salvatore,

Vessichelli Antonio, Marsalone Salvatore Giuseppe, Di Leo Vincenzo, Fidanzati Antonio, Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano, Grado Giacomo, Grado Salvatore, Grado Vincenzo, La Molinara Guerino, Lauricella Calogero, Lupo Faro Maria, Mannino Angelo, Matranga Gioacchino, Mistretta Filippo, Mistretta Rosario, Mutolo Giovanni, Palmos Fotios, Polizzi Francesco, Zarcone Giovanni, Zito Benedetto, Abbenante Michele, Costantino Antonino, Cristaldi Salvatore, Dainotti Giuseppe, Di Fresco Onofrio e Di Salvo Nicola interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente inderdetti durante l'espiazione della pena e li sottopone a pena espiata alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre;

Dichiara Ierna Michele, Ierna Salvatore, Riela Saverio, Certo Francesco, Lo Cascio Giovanni, Abbate Giuseppe, Abbate Mario, Alberti Gerlando (n.1927), Bagarella Leoluca, Baldi Giuseppe, Battaglia Giuseppe, Bisconti Ludovico, Bonura Francesco, Buffa Francesco, Campanella Calogero, Cancelliere Domenico, Contorno Salvatore, Croce Domenico, Faldetta Luigi, Fidanzati Carlo, Galeazzo Giuseppe, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Giuseppe (n.1958), Greco Ignazio, Inchiappa Giovan Battista, Inzerillo anto, Lipari Giuseppe, Lo Meo Costantino, Nangano

Giuseppe, Pace Giuseppe, Pace Stefano, Pace Vincenzo,
Profeta Salvatore, Provenzano Salvatore, Puccio
Antonino, Puccio Pietro, Randazzo Salvatore, Taormina
Giovanni, Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Bonanno
Luca, Casella Antonino, Castellana Giuseppe, Ciriminna
Salvatore, Fazio Ignazio, Bonanno Francesco, Caruso
Vincenzo, Cristaldi Venerando, D'Angelo Giuseppe,
Davi' Salvatore, Di Pasquale Giovanni, Di Trapani
Diego, Fazio Salvatore, Federico Domenico, Gaeta
Giuseppe, Greco Nicolo', Labruzzo Mario, La Rosa
Antonino, La Vardera Pietro, Leggio Giuseppe, Lo
Iacono Andrea, Lo Iacono Giovanni, Lo Presti
Salvatore, Lucchese Antonino, Madonia Giuseppe,
Madonia Salvatore, Magliozzo Vittorio, Marchese Mario,
Marchese Rosario, Marchese Salvino, Martello Biagio,
Martello Mario, Milano Nunzio, Milano Salvatore, Mineo
Settimo, Patricola Stefano, Riina Giacomo, Rizzuto
Salvatore, Salvo Ignazio, Sansone Rosario, Scavone
Gaetano, Scrima Francesco, Sorce Vincenzo, Spadaro
Giuseppe, Spina Raffaele, Spitalieri Rosario,
Tagliavia Pietro, Tinnirello Giuseppe, Ulizzi
Giuseppe, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, Vernengo
Luigi, Zanca Giovanni (n.1939), Zanca Onofrio, Di
Carlo Andrea, Di Carlo Giulio, Argano Filippo, Argano
Gaspere, Bonanno Armando, Bontate Giovanni, Buscemi
Salvatore, Calista Gaetano, Capizzi Benedetto,

Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Di Gaetano Giovanni, Gambino Giuseppe, Giacalone Filippo, La Rosa Giovanni, Nania Filippo, Prestifilippo Giuseppe, Prestifilippo Nicola, Vernengo Giuseppe (n.1935), Fascella Pietro, Fascella Francesco, Oliveri Giovanni, Pilo Giovanni, Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano, Zanca Pietro(n.1931), Fici Giovanni, Puccio Vincenzo, Tinnirello Lorenzo(n.1938), Pullara' Ignazio, Enea Antonino, Geraci Antonino, Raccuglia Cosmo, Ciulla Giuseppe, Mangano Vittorio, Vernengo Ruggero, Zanca Giovanni(n.1941), Greco Giovanni, Buffa Vincenzo, Alberti Gerlando(n.1947), Zanca Giuseppe, Condorelli Domenico, Cusimano Giovanni, Di Giacomo Giovanni, Ercolano, Salvatore, Mutolo Gaspare, Vernengo Antonino, Alfano Paolo, Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Castronovo Francesco, Catalano Onofrio, Catalano Salvatore, Ferrera Antonino, Ferrera Francesco, Grado Gaetano, Lamberti Giuseppe, Lamberti Salvatore, Lipari Giovanni, Lo Cascio Gaspare (n.1942), Lo Iacono Antonino, Lo Verde Giovanni, Marino Mannoia Francesco, Matranga Giovanni, Maugeri Nicolo', Mazzurco Salvatore, Milano Nicolo', Pipitone Angelo Antonino, Prestifilippo Giovanni(n.1921), Prestifilippo Salvatore, Russo Domenico, Spadaro Vincenzo, Cucuzza Salvatore, Bono Alfredo, Gambino Giacomo Giuseppe, Greco Salvatore (n.1933), Lo Iacono

Pietro, Rotolo Antonino, Salamone Antonino, Vernengo Giuseppe(n.1940), Greco Salvatore (n.1927), Zanca Carmelo, Sinagra Vincenzo(n.1956), Agate Mariano, Ferrera Giuseppe, Fidanzati Gaetano, Greco Leonardo, Savoca Giuseppe, Spadaro Tommaso, Bono Giuseppe, Brusca Bernardo, Calo' Giuseppe, Scaglione Salvatore, Bruno Francesco, Maniscalco Salvatore e Montalto Giuseppe interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetti durante l'espiazione della pena, ne dispone, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e li sottopone alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

Dichiara Lucchese Giuseppe, Montalto Salvatore, Spadaro Francesco(n.1958), Sinagra Antonino, Greco Giuseppe(n.1952), Greco Michele, Madonia Francesco, Marchese Antonino, Marchese Filippo, Marchese Giuseppe, Provenzano Bernardo, Pullara' Giovan Battista, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Rotolo Salvatore, Santapaola Benedetto, Senapa Pietro, Sinagra Vincenzo(n.1952) e Vernengo Pietro interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetti, nonche', decaduti dalla potesta' di genitore;

Ordina la pubblicazione per estratto della presente sentenza sui quotidiani "Giornale di Sicilia" e

"Corriere della Sera", nonche', l'affissione nell'albo del Comune di Palermo ed in quello di residenza dei condannati alla pena dell'ergastolo;

Visti gli artt.6 e segg.D.P.R. 16.12.86 n.865;

Dichiara interamente condonata sotto le comminatorie di legge la pena come sopra inflitta a :
Testa Vittorio, Biondo Salvatore, Brazzo' Giuseppe, Brullo Vito, Castiglione Francesco, Cucina Luigi, Di Caccamo Benedetto, Di Gregorio Salvatore, Gagliano Luigi, Ianni' Anna, Insinna Loreto, Meli Giacomo, Rizza Salvatore, Tinnirello Antonino, Vara Ciro, Vitale Paolo,

Dichiara , altresì', condonata la pena di anni due sulla maggiore pena come sopra inflitta a:

Messina Pietro Varrica Carmelo, Varrica Franco, Lo Cascio Giovanni;

-la pena di anni due di reclusione e L.10 milioni di multa a Spadaro Antonino, Palazzolo Paolo, Palazzolo Saverio, Di Pace Giuseppe e Licciardello Giuseppe;

-la pena di anni due di reclusione e L.9 milioni di multa a Massa Giuseppe e Minesi Michele;

-la pena di anni due di reclusione e L.4 milioni di multa ad Altadonna Francesco, Randazzo Giuseppe, Amato Federico, Bruno Francesco, Maniscalco Salvatore e
F i n a z z o E m a n u e l e ;

-la pena di anni due di reclusione e L.2 milioni di multa a Contorno Antonino e Viola Giuseppe;

-la pena di anni due di reclusione e L.1 milione e quattrocentomila a Chimera Vittorio;

Dichiara condonata la pena di anno uno e mesi sei sulla maggiore pena come sopra inflitta a Chiaracane Salvatore;

Dichiara condonata la pena di anno uno sulla maggiore pena come sopra inflitta a:

Castronovo Francesco, Vassallo Andrea, Riela Saverio, Campanella Calogero, Gaeta Giuseppe, Labruzzo Mario, La Rosa Antonino, La Vardera Pietro, Leggio Giuseppe, Lo Iacono Andrea, Lo Iacono Giovanni, Lucchese Antonino, Magliozzo Vittorio, Marchese Mario, Marchese Rosario, Marchese Salvino, Salvo Ignazio, Sansone Rosario, Ulizzi Giuseppe, Urso Giuseppe, Vernengo Luigi, Di Carlo Andrea, Argano Filippo, Buscemi Salvatore, Calista Gaetano, Corona Matteo, Di Gaetano Giovanni, Giacalone Filippo, La Rosa Giovanni, Prestifilippo Nicola, Condorelli Domenico, Cusimano Giovanni, Ercolano Salvatore, Cannizzaro Francesco, Lamberti Giuseppe, Lamberti Salvatore, Lo Iacono Antonino, Matranga Giovanni, Mazzurco Salvatore, Milano Nicolo', Russo Domenico e Corallo Giovanni;

-la pena di anno 1 di reclusione e L.5 milioni di multa a Napoli Stefano e Sinagra Francesco Paolo;

Dichiara condonata la pena di mesi sei di reclusione sulle maggiori pene come sopra inflitte a:

Spinoni Giuseppe, Abbate Giuseppe, Abbate Mario, Bisconti Ludovico, Croce Domenico, Faldetta Luigi, Galeazzo Giuseppe, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Giuseppe (n.1954) , Greco Ignazio, Inzerillo Santo, Lipari Giuseppe, Lo Meo Costantino, Pace Giuseppe, Pace Vincenzo, Provenzano Salvatore, Puccio Antonino, Puccio Pietro, Randazzo Salvatore, Taormina Giovanni, Castellana Giuseppe, Ciriminna Salvatore, Bonanno Francesco, Caruso Vincenzo, Cristaldi Venerando, D'Angelo Giuseppe, DI Pasquale Giovanni, Di Trapani Diego, Martello Biagio, Milano Nunzio, Milano Salvatore, Mineo Settimo, Patricola Stefano, Riina Giacomo, Sorce Vincenzo, Cillari Antonino, Lo Cascio Gaspare (n.1942) e Zanca Giovanni(n.1941);

-la pena di mesi 6 di reclusione e L.1 milione di multa a Minardo Giovanni e Schiavo Carlo;

Visti gli artt.163 C.P. e 487 C.P.P.

Ordina sospendersi l'esecuzione della pena come sopra inflitta per anni cinque ed alle condizioni di legge a D'Amico Baldassare,.

Visti gli artt.1 e segg.D.P.R. 16.12.86 n.865;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di Alario Vittorio, Colizzi Anna e Iaccarino Franco in ordine ai

reati agli stessi ascritti e nei confronti di Tinnirello Antonino in ordine al reato di cui al capo 343 perche' estinti per amnistia

Dichiara, altresì, non doversi procedere nei confronti di Clemente Antonino in ordine al reato di cui al capo 401, esclusa l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.p., e di Zanca Pietro (n.1938) in ordine al reato di cui al capo 274, esclusa l'aggravante di cui all'art.424 cpv.C.p., perche' estinti per amnistia;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di Corona Matteo, Di Marco Salvatore e Mangione Antonino in ordine al reato di cui al capo 349 perche' l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di: Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Capizzi Benedetto, Mondino Michele, Baldi Giuseppe, La Vardera Pietro, Spadaro Francesco (n.1962), Ciulla Cesare, Ciulla Salvatore e Alberti Gerlando (n.1927), per i reati di cui ai capi 13-22;

Contorno Antonino per il reato di cui al capo 1 commesso fino al 1963;

Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Mangano Vittorio e Marsalone Salvatore per il reato di cui al capo 13;

Ciulla Giuseppe e Marsalone Rocco per il reato di cui al capo 22;

Leggio Luciano per il reato di cui al capo 1 commesso fino al 24.5.74

Liistro Giovanni per il reato di cui al capo 382;

per ostacolo di precedente giudicato costituito:

- dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo sez.1 dell'11.11.86 (irrevocabile il 16.6.87) per Mondino Michele;

- dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze del 7.5.86 (irrevocabile il 5.4.1987) per Baldi Giuseppe, La Vardera Pietro , Spadaro Francesco (n.1962) e Liistro Giovanni;

- dalla sentenza della Corte di Appello di Milano dell'1.2.85 (irrevocabile il 22.1.86) per Ciulla Cesare, Ciulla Giuseppe e Ciulla Salvatore;

- dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12.2.85 per Alberti Gerlando (n.1927);

- dalla sentenza della Corte di Appello di Milano del 19.12.79 (irrevocabile il 2.4.82) per Leggio Luciano;

- dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo del 20.12.84 (irrevocabile il 14.12.85) per Mangano Vittorio;

- dalla sentenza del 16 11.1983 della Corte di Appello di Palermo (irrevocabile il 18.1.1985) per Marsalone Salvatore ;

- dalla sentenza del Tribunale Palermo del 25.2.85 (irrevocabile il.13.3.87) per Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Marsalone Rocco, Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni e Capizzi Benedetto;
- dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro del 28.12.1973 (irrevocabile il 12.5.75) per Contorno Antonino;

A S S O L V E

Abbate Giovanni, Adelfio Mario, Arcoleo Vincenzo, Badalamenti Emanuele Vito, Bagarella Calogero, Battaglia Antonino, Bertolino Giuseppe, Bisconti Antonino, Brusca Giovanni, Calzetta Stefano, Camporeale Antonio, Castiglione Girolamo, Chiaracane Giuseppe, Ciulla Cesare, Ciulla Salvatore, Coppola Giacomo, Corona Matteo, Corona Orazio, Croce Alfredo, Croce Giorgio, Cusimano Pietro, Dainotti Giuseppe, D'Angelo Salvatore, Di Fede Francesco, Di Fede Lorenzo, Di Fresco Onofrio, Di Giuseppe Pietro, Di Gregorio Francesco, Di Gregorio Gaetano, Di Marco Salvatore, Di Pace Giovanni, Di Pieri Pietro, Di Salvo Nicola, Di Trapani Giovan Battista, Favuzza Giovanni, Federico Giuseppe, Ficarra Giuseppe, Fidanzati Antonino,

Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano, Filippone Gaetano, Grado Salvatore, Graziano Salvatore, Greco Francesco, Greco Salvatore (n.1924), Guttadauro Giuseppe, Ignoto Francesco, Ingrassia Ignazio, La Mantia Gaspare, La Mantia Matteo, La Mantia Salvatore, La Rosa Angelo, Lombardo Giovanni, Lombardo Sebastiano, Mannino Angelo, Marchese Vincenzo, Messina Edoardo, Marsalone Rocco, Marsalone Salvatore, Mineo Antonio, Mistretta Filippo, Mistretta Rosario, Mondino Michele, Motisi Ignazio, Mutolo Giovanni, Nicoletti Vincenzo, Picone Giusto, Romano Pietro, Sardina Mercurio, Savoca Vincenzo, Scalia Giuseppe, Schiavo Carlo, Sciarabba Giusto, Spadaro Antonino, Spadaro Francesco (n.1962), Teresi Francesco, Tinnirello Antonino, Tinnirello Vincenzo, Vitrano Arturo, Zanca Emanuele, Zanca Pietro (n.1938)

dai reati di cui ai capi nn.1, 10.della rubrica per insufficienza di prove

Assolve Alduino Francesco Paolo, Bronzini Alessandro, Costantino Antonino, Faraone Nicola, Grado Giacomo, Grado Vincenzo, La Rosa Francesco, Lauricella Calogero, Polizzi Francesco, Procida Salvatore, Rancadore Domenico, Tinnirello Lorenzo (n.1960), Tinnirello Michelangelo, Vessichelli Antonino, Vitale

Gregorio, Zarcone Giovanni e Zito Benedetto dai reati di cui ai capi 1-10 per non avere commesso il fatto;

-Alberti Gerlando (n.1927), Bagarella Leoluca, Condorelli Domenico, Contorno Salvatore, De Caro Carlo, Lo Cascio Giovanni, Mangano Vittorio, Mutolo Gaspare, Profeta Salvatore, Sciarabba Calcedonio e Vernengo Ruggero dal reato di cui al capo 10 per non avere commesso il fatto;

-Contorno Antonino dal reato di cui al capo 1, commesso dal 1963 in poi, e dal reato di cui al capo 10 per non avere commesso il fatto;

-Cristaldi Salvatore dal reato di cui al capo 1 per insufficienza di prove e dal reato di cui al capo 10 per non avere commesso il fatto;

-Dichiara Randazzo Faro non punibile ai sensi dell'art. 384 C.p. in ordine al reato di cui all'art. 378 C.p., cosi' modificata l'imputazione di cui ai capi 1-10 della rubrica ;

A S S O L V E

Adelfio Salvatore, Amato Baldassare, Bisconti Pietro, Calamia Giuseppe, Cancelliere Leopoldo, Ciulla Antonino, Ciulla Giovanni, De Simone Antonino, Fascella Antonino, Leggio Francesco Paolo, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Lo Cascio

Gaspere (n.1963), Lo Cascio Giuseppe, Lo Cascio Salvatore, Magliozzo Tommaso, Marchese Santo, Prestifilippo Giovanni (n.1927), Prestifilippo Girolamo, Prestifilippo Santo, Rancadore Giuseppe, Savoca Salvatore, Soresi Natale, Teresi Carlo (n.1924), Teresi Carlo (n.1925), e Teresi Giovanni dai reati di cui ai capi nn.1-10-13-22 per insufficienza di prove;

Argano Filippo, Argano Gaspere, Bisconti Ludovico, Buscemi Salvatore, Calista Gaetano, Cancelliere Domenico, Cucuzza Salvatore, Di Gaetano Giovanni, Fascella Francesco, Fazio Salvatore, Fici Giovanni, Fidanzati Carlo, Gariffo Carmelo, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Giovanni, Greco Nicolo', Inchiappa Giovan Battista, Inzerillo Santo, La Rosa Antonino, Leggio Giuseppe, Lo Cascio Giovanni, Lo Iacono Andrea, Lo Iacono Giovanni, Lo Presti Salvatore, Lucchese Antonino, Lucchese Giuseppe, Madonia Giuseppe, Madonia Salvatore, Maniscalco Salvatore, Marchese Rosario, Marchese Salvino, Milano Nunzio, Milano Salvatore, Montalto Salvatore, Nania Filippo, Pace Stefano, Pace Vincenzo Rosolino, Patricola Stefano, Pipitone Giovan Battista, Pipitone Vincenzo, Provenzano Salvatore, Puccio Vincenzo, Riina Giacomo, Scaduto Giovanni, Scavone

Gaetano, Spadaro Giuseppe, Tagliavia Pietro, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, Vernengo Giuseppe (n.1935), Vernengo Luigi, Vitale Gregorio dai reati di cui ai capi 13-22 per insufficienza di prove;

Alfano Pietro, Cangialosi Giovanni, De Vardo Lorenzo, Pedone Michelangelo, Soresi Giuseppe, Vitale Giuseppe, dai reati di cui ai capi 1-10 e 22;

Alioto Gioacchino dai reati di cui ai capi 1-10 e 369; Giuliano Salvatore e Minardo Giovanni dai reati di cui ai capi 1-10 e da 313 a 316;

Faia Salvatore dai reati di cui ai capi 1-10-352-353 e 354;

Leggio Luciano dal reato di cui al capo 1 commesso dal 25.05.74 in poi e dai reati di cui ai capi 10-13 e 22;

Marino Francesco dai reati di cui ai capi 1-10-320-321 e 322;

De Caro Carlo dai reati di cui ai capi 1-13-17 e 22;

Zanca Salvatore dai reati di cui ai capi 1-10 e 275;

Bronzini Alessandro, Enna Vittorio, Fiorenza Vincenzo e Zanca Giovanni(n.1941) dal reato di cui al capo 13;

Bellia Giuseppe, Bonica Marcello, Murabito Concetto, Rapisarda Giovanni, Savoca Carmelo e Serra Carlo dal reato di cui al capo 9;

Enea Antonino dal reato di cui al capo 22

Sciarabba Calcedonio dal reato di cui al capo 1-13-22;

Lucchese Antonino dal reato di cui al capo 331,

Chimera Vittorio dal reato di cui al capo 44;

Patricola Stefano dal reato di cui al capo 47;

Battaglia Giuseppe dal reato di cui al capo 13-22-46;

Cillari Gioacchino dal reato di cui al capo 39;

Prestifilippo Giuseppe dai reati di cui ai capi 398 e 399;

Clemente Antonino dal reato di cui al capo 416;

Salvo Ignazio dal reato di cui all'art.390 C.p. contestatogli al capo 417;

Spadaro Tommaso e Tinnirello Benedetto dai reati di cui ai capi 270-271-272;

Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Adelfio Salvatore, Capizzi Benedetto, Gambino Giuseppe, Profeta Salvatore e Pullara' Ignazio dal reato di cui al capo 89;

Argano Gaspare, D'Angelo Giuseppe, Fascella Pietro, Gambino Giacomo Giuseppe, Madonia Francesco, Marchese Mario, Prestifilippo Giovanni (n.1921), Raccuglia Cosmo, Spadaro Vincenzo, Tinnirello Gaetano, Zanca Carmelo da tutti gli altri reati agli stessi ascritti per insufficienza di prove;

Assolve ,altresi':

Alaimo Rosolino, Gheorgulis Charalampos, Gherokunas Dimitrios, Giustolisi Antonietta, Karakonstantis Dimitrios, Migliara Carmela, Salerno Luigi, Spataro

Benedetto, Theodoru Cristos, Tinervia Giacomo e Venturis Joannis da tutti i reati agli stessi ascritti per insufficienza di prove;

Alfano Paolo dai reati di cui ai capi 372-373 per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 303-304 per non avere commesso il fatto;

Battaglia Giuseppe dai reati di cui ai capi 314-315-316 e Federico Domenico dai reati di cui ai capi 270-271-272 per non avere commesso il fatto;

-Fazio Ignazio dai reati di cui ai capi 337-338 perche' il fatto non sussiste;

Abbate Giovanni, Abbate Giuseppe, Adelfio Mario, Bagarella Leoluca, Battaglia Antonino, Bontate Giovanni, Brusca Giovanni, Casella Antonino, Di Caccamo Benedetto, Di Carlo Giulio, Di Pace Giovanni, Di Pieri Pietro, Ficarra Giuseppe, Gambino Giuseppe, Giacalone Filippo, Greco Giuseppe (n.1954), Greco Giuseppe (n.1958), Lombardo Giovanni, Lombardo Sebastiano, Magliozzo Vittorio, Marchese Vincenzo, Martello Biagio, Martello Mario, Messina Edoardo, Picone Giusto, Prestifilippo Nicola, Savoca Vincenzo, Sciarabba Giusto, Scrima Francesco, Zanca Giovanni (n.1939), dai reati di cui ai capi 13-22;

Casella Giuseppe dai reati di cui ai capi 10-13-22
Zanca Giuseppe dal reato di cui al capo 13 e

Bono Giuseppe, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore,

Campanella Calogero, Corallo Giovanni, Cucuzza Salvatore, Di Carlo Andrea, Greco Leonardo, Greco Salvatore(n.1927), Montalto Salvatore, Motisi Ignazio, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Sinagra Antonino, Sinagra Vincenzo(n.1956) e Scaduto Giovanni da tutti gli altri reati loro ascritti per non avere commesso il fatto;

La Malfa Gaspare e Sangiorgi Gaetano da tutti i reati loro ascritti per non avere commesso il fatto

Brusca Bernardo, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino, Greco Giuseppe(n.1952), Provenzano Bernardo, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Scaglione Salvatore dai reati di cui ai capi 153-154-155-218-219 per non avere commesso il fatto e dai restanti reati loro rispettivamente ascritti per insufficienza di prove;

Greco Michele dai reati di cui ai capi 218-219 per non avere commesso il fatto e da tutti i restanti reati allo stesso ascritti per insufficienza di prove, fatta eccezione per i reati di cui ai capi 374-375, contestati anche a Greco Salvatore(n.1927), in ordine ai quali dichiara la nullita' dell'ordinanza di rinvio a giudizio e del decreto di citazione;

Lo Iacono Pietro dai reati di cui ai capi 81-82-89-91-101-102-103-104-105 per insufficienza di prove e dai restanti altri reati per non avere c o m m e s s o i l f a t t o ;

Marchese Antonino dai reati di cui ai capi 339-340 e 341 per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 212 e 213 per non avere commesso il fatto;

Marchese Filippo dai reati di cui ai capi 57-58-59-89-90-91, da 115 a 120-129-130, da 137 a 140-156-157, da 181 a 185, da 209 a 213-259-260 da 270 a 272, per insufficienza di prove e dai restanti reati allo stesso ascritti per non avere commesso il fatto;

-Marchese Giuseppe dai reati di cui ai capi 13-22 per insufficienza di prove e dal capo 10 per non avere commesso il fatto;

-Pullara' Giovan Battista dai reati di cui ai capi 81-82-91, da 101 a 105 per insufficienza di prove e dai restanti reati ascrittigli per non avere commesso il fatto;

-Rotolo Salvatore dai reati di cui ai capi 74-75-141-142-235-236-249-250 per insufficienza di prove e dai restanti reati ascrittigli per non avere commesso il fatto;

-Senapa Pietro dai reati di cui ai capi 135-136 per insufficienza di prove;

-Sinagra Vincenzo(n.1952) dai reati di cui ai capi da 74 a 78, da 115 a 117-129-130-141-142-235-236 per insufficienza di prove e dai restanti reati ascrittigli per non avere commesso il fatto;

-Spadaro Francesco(n.1958) dai reati di cui ai capi 135-136 per insufficienza di prove e dai restanti capi allo stesso ascritti per non avere commesso il fatto;

-Tinnirello Lorenzo(n.1938) dai reati di cui ai capi 235-236 per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 337-338 per non avere commesso il fatto;

-Vernengo Pietro dai reati di cui ai capi da 270 a 272 e 275 per insufficienza di prove e dai restanti reati allo stesso ascritti per non avere commesso il fatto;

-Zanca Onofrio dai reati di cui ai capi 74-75-235-236 per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non avere commesso il fatto;

-Di Giovanni Calogero e Ianni Giacinto dai reati loro ascritti perche' il fatto non costituisce reato;

Gallea Bruno Maurizio e Gammino Gioacchino dal reato di cui al capo 35 e Nicosia Carmelo dai reati di cui ai capi 30 e 35 , perche' il fatto non sussiste;

Dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati D'Agostino Rosario, Carollo Gaetano, Prestifilippo Mario Giovanni ed Inzerillo Giuseppe in ordine ai reati loro ascritti perche' estinti per morte del reo.

O R D I N A

la restituzione a Maone Agostino n.Palermo 6.9.44 dell'autovettura NSU Prinz tg.-PA 233179, affidata allo stesso in giudiziale custodia, nonche' la

restituzione agli aventi diritto delle seguenti autovetture:

-BMW tg.VE-441585 -ALFA ROMEO tg.PA-535065 sequestrate dal Nucleo Operativo C.C. Gruppo di Palermo entrambe in data 16.6.82 nonche' l'autovettura BMW tg.PA-544227 sequestrata dai C.C. di Carini in occasione dell'omicidio di Gallina Stefano;

-Renault 5 tg.PA-523883 -BMW 520 telaio N.05682968 -FIAT 132 telaio N.0417549 sequestrate dalla Squadra Mobile di Palermo il 3.5.82 la prima ed il 4.9.82 le rimanenti;

Delega per l'esecuzione le competenti Autorita' di P.G. che procedettero ai sequestri.

ORDINA

La confisca delle sostanze stupefacenti e di quant'altro sequestrato a Di Salvo Nicola con rapporto n.2180/2 del 12.2.82 della Legione C.C. di Palermo, ad Abbenante Michele con rapporto del 22.10.82 NN.5180/Ric. della Circoscrizione doganale di Roma II, nonche' delle sostanze stupefacenti e di quant'altro sequestrato con rapporto del Nucleo Operativo dei C.C. di Palermo n.325 del 10.2.1983 e del 18.1.1984.

Manda al Cancelliere per l'esecuzione secondo le modalita' prescritte dall'art.80 ter L.22.12.1975 n . 6 7 5 .

Visti gli artt. 240 C.P. e 624 C.P.P.artt. 416 bis
c.7^ C.P. e artt.1 e 24 Legge 13/9/82 n.646

ORDINA

La confisca dei beni sequestrati dal G. I. di Palermo:

-con decreto dell'11.4.85 emesso nei confronti di
Federico Domenico, Gambino Giacomo Giuseppe, Maugeri
Nicolo', Sorce Vincenzo, Soresi Natale e Soresi Maria
nonche' di Vitale Giuseppe;

-con decreto del 3.10.85 nei confronti di Calo'
Giuseppe e della S.r.l. Leonardo;

-con decreti del 4.4.85 nei confronti di Battaglia
Giuseppe e Messineo Ninfa relativamente al bene di cui
al N.4 e nei confronti di Corallo Giovanni e Porcelli
Caterina limitatamente all'immobile di cui al N.2;

-con decreti del 11.4.85 nei confronti di :

Lucchese Giuseppe, limitatamente all'autovettura di
cui al N.4;

Maniscalco Salvatore, limitatamente all'autovettura di
cui al N.2;

Pilo Giovanni, limitatamente alla quota di
partecipazione dello stesso nella "Roma Costruzioni"
s.r.l., ;

Puccio Vincenzo e Conti Giuseppa, limitatamente al
saldo attivo del libretto a deposito a risparmio

N.2165 22100111744 intrattenuto presso il Banco di Sicilia ag. di Villabate;

Spadaro Antonino, limitatamente alla quota di partecipazione nella "Liistro Giovanni e c." s.n.c.;

Spadaro Tommaso, limitatamente alle quote di partecipazione alla societa' "Liistro" di cui sopra intestate a Spadaro Francesco e Antonino;

-con decreto del 9.4.85 nei confronti di Vernengo Pietro ad eccezione del bene di cui al N.1;

R E V O C A

I decreti di sequestro emessi dai G.G. I.I. di Palermo :

il 4.4.85 nei confronti di-1)Abbate Giovanni,
-2)Abbate Giuseppe, -3)Alduino Francesco Paolo e
Temperino Giovanna, -4)Alfano Pietro, Trupiano Maria e
Trupiano Giuseppe,-5)Argano Gaspare, -6)Battaglia
Antonino, -7)Bisconti Ludovico e Bisconti Antonino,
-8)Bonanno Luca,-9)Bono Giuseppe, -10)Bontate
Giovanni, -11)Brusca Giovanni, -12)Busceme Salvatore,
Buscemi Antonino, Buscemi Giuseppe e Buscemi Rosa,
-13)Calista Gaetano, -14)Campanella Calogero,
-15)Cancelliere Leopoldo, -16)Cangialosi Giovanni,
-17)Capizzi Benedetto, -18)Carollo Gaetano,
-19)Caruso Vincenzo, -20)Casella Antonino e Arcoleo

Giovanna, -21)Chiaracane Salvatore, -22)Cillari
Gioacchino, -23)Ciulla Antonino, -24)Ciulla Giuseppe,
-25)Condorelli Domenico e Musumeci Angela,
-26)Contorno Antonino, -27)Contorno Salvatore e
Lombardo Maria Carmela, -28)Corona Orazio, 28)Bis
Costantino Antonino, -29)Cusimano Giovanni e Martorana
Rita, -30)Di Giacomo Giovanni;
-il 9.4.85 nei confronti di -31)D'Agostino Rosario e
Lomberdo Maria, -32)De Vardo Lorenzo, -33)Di Carlo
Andrea;
-il 10.4.85 nei confronti di -34)Abbate Mario,
-35)Camporeale Antonio, 36)Di Gaetano Giovanni;
-l'11.4.85 nei confronti di -37)Di Marco Salvatore,
-38)Di Pasquale Giovanni e Barranca Rosa, -39)Di
Trapani Diego, -40)Di Trapani Giovan Battista,
-41)Enea Antonino, -42)Faldetta Luigi, 43)Fascella
Francesco e Raccuglia Antonia, -44)Fascella Pietro,
-45)Ferrera Antonino, -46)Ferrera Francesco, -47)Fici
Giovanni, -48)Fidanzati Antonino, -49)Fidanzati
Giuseppe, -50)Filippina Gaetano, -51)Gambino Giuseppe
e Salerno Angela , -52)Giacalone Filippo e Giacalone
Giacomo, -53)Giuliano Salvatore, -54)Graziano
Salvatore, -55)Greco Giovanni(n.1956), -56)Greco
Giuseppe (n.1954), -57)Greco Giuseppe(n.1958),
-58)Greco Leonardo, -59)Greco Michele, Greco
Salvatore(n.1927), Castellana Rosaria, Greco

Francesco(N.1921), Greco Giuseppe(n.1954 e Cottone Maria, --60)Greco Salvatore(n.1927), -61)Greco Salvatore(n.1924), Greco Nicolo', Greco Paolo, Greco Rosalia e Greco Girolamo, -62)Inchiappa Giovan Battista e Inchiappa Stefano, -63)Inzerillo Giuseppe, -64)Lamberti Giuseppe e Mazzurco Elisabetta, -65)Lamberti Salvatore e Vitale Maddalena, -66)Lipari Giovanni, -67)Lipari Giuseppe, -68)Lo Cascio Gaspare(n.1942), Rizzo Carmela, Cilibrasi Raimonda e Sanseverino Giovanni, -69)Lo Cascio Giovanni(n.1926), Lo Cascio Salvatore, Lo Cascio Giuseppe e Lo Cascio Santo, -70)Lo Iacono Andrea,-71)Lo Iacono Pietro, -72)Lo Meo Costantino, -73)Madonia Fracesco, -74)Madonia Salvatore Mario, -75)Marchese Filippo e Marchese Rosa, -76)Marchese Vincenzo e Drago Giuseppa, -77)Marino Francesco e Sciacca Maria, -78)Martello Biagio, -79)Martello Mareio, -80)Matranga Gioacchino, -81)Milano Nunzio, -82)Milano Salvatore, -83)Mineo Antonino, -84)Mineo Settimo, -85)Mistretta Rosario, -86)Montalto Salvatore, -87)Nicoletti Vincenzo e Giuseppe, -88)Oliveri Giovanni, -89)Picone Giusto, -90)Pipitone Angelo, Pellerito Franca, Pipitone Epifania, Pipitone Francesca, Seminare Giovanni e Gallina Francesca, -91)Pipitone Giovan Battista, -92)Polizzi Francesco, -93)Prestifilippo Giovannio(n.1921) e Buffa Rosa, -94)Prestifilippo

Giuseppe Francesco e Bonta' Filippa, -95) Prestifilippo
Mario Giovanni, -96) Procida Salvatore,
-97) Provenzano Bernardo, Salvatore, Simone e
Rigugliuso Giovanna, -98) Puccio Pietro e Li Causi
Rosaria, -99) Pullara' Giovan Battista e Muratore
Giovanna, -100) Pullara' Ignazio e Buffa Aurora,
-101) Randazzo salvatore, -102) Rizzuto salvatore,
-103) Rotolo Antonino, -104) Salamone Antonino,
-105) Sardina Mercurio, -106) Savoca Giuseppe e Gangi
Rosa, -107) Scalia Giuseppe, -108) Schiavo Carlo e
Costantino Anna, -109) Sciarabba Calcedonio,
-110) Sciarabba Giusto e Mantovani Lorian, -111) Soresi
Giuseppe e Giambrone Marianna, 111) Bis Soresi Natale,
-112) Spadaro Francesco (n.1958), -113) Spadaro Giuseppe,
-114) Spadaro Vincenzo, -115) Spina Raffaele,
-116) Tagliavia Pietro, -117) Tinnirello benedetto,
-118) Tinnirello Gaetano, -119) Tinnirello Giuseppe,
-120) Tinnirello Lorenzo (n.1938), -121) Tinnirello
Lorenzo (n.1960), -122) Tinnirello Michelangelo,
-123) Varrica Franco, -124) Vernengo Giuseppe (n.1940 e
Testagrossa Graziella, -125) Zanca Carmelo e Buffa
Rosa, -126) Zanca Giovanni (n.1941), -127) Zanca
Salvatore, -128) Zarccone Giovanni;
-1'11.4.85 e il 17.10.85 nei confronti di 129) Gaeta
Giuseppe,-

- il 4.4.85 nei confronti di 130) Battaglia Giuseppe ad eccezione del bene di cui al N.4 e di 138) Corallo Giovanni ad eccezione del bene di cui al N.2;
- il 4.4.85 ed il 3.10.85 nei confronti di 131) Calo' Giuseppe ad eccezione dei beni di cui al N.5 del secondo decreto;
- l'11.4.85 nei confronti di: 132) Lucchese Giuseppe ad eccezione del bene di cui al N.4, -132) Bis Maniscalco Salvatore ad eccezione del bene di cui al N.2, -133) Pilo Giovanni ad eccezione della quota di partecipazione nella "Roma Costruzioni" s.r.l.;
- 134) Puccio Vincenzo limitatamente all'autovettura tg.PA 712161 intestata a Conti Giuseppa,
- 135) Spadaro Antonino e 136) Spadaro Tommaso, ad eccezione della quota di partecipazione nella "Liistro Giovanni" s.n.c. per entrambi;
- il 9.4.85 nei confronti di 137) Vernengo Pietro, limitatamente all'immobile di cui al N.1 relativamente alle quote di pertinenza dello stesso e di Vernengo Antonino;
- il 15.11.84 -28.12.84 ed il 4.4.85 nei confronti di 139) Salvo Ignazio, Puma Giuseppe, Calia Mariano, Salvo Luigi e Salvo Antonio-

O R D I N A

la restituzione dei beni ai rispettivi aventi diritto

e la cancellazione delle trascrizioni effettuate presso le competenti Conservatorie del P.R.A. e dei R.R. I.I., in quest'ultime eseguite con formalita':

NN.1992/1534 e NN.2726/1321 casella 1431 (R.I.Trapani la seconda) del 15.1.85 il 139' -;

NN.18314/14368 del 15.5.85 per il 2'-

NN.17565/13736 il 5'-NN.17566/13737 il 6'-

NN.17562/13733 il 7'-NN.17568/13739 il 9'-

NN.17561/13736 il 11'-NN.17571/13742 il 16'-

NN.17576/13747 il 19'-NN.17574/13745 il 130)

tutte del 9.5.85 -

NN.19844/15515 il 3'-NN.19846/15517 il 10'-

NN.19841/15512 il 12'-NN.19832/15503 il 21'-

NN.19834/15505 il 26'-NN.19837/15508 il 27'

-NN.19835/15506 il 28)Bis -NN.19827/15498 il 29'

tutte del 27.5.85-

NN.18319/14373 e NN.19848/15519 del 1985 per il 20'-

NN.20982/16571 del 1.6.85 il 25'-

NN.19839/15510 il 31'-NN.19840/15511 il 33'

NN.19843/15514 il 131' NN.19830/15501 il 137'

NN.19831/15502 il 138' tutte del 27.5.85

NN.12839/9958 del 29.5.85 il 32' (R.I.Messina)

NN.22829/17766 del 19.6.85 il 36'-

NN.21379/16640 il 38' -NN.21381/16642 il 40'-

NN.21378/16639 il 42' -NN.21385/16646 il 43'-

NN.21386/16647 il 44' -NN.21374/16635 il 47' -

NN.21369/16630 il 48' -NN.21373/16634 il 49' -
NN.21375/16636 il 50' tutte del 7.6.85 -
NN.22889/17816 del 9.6.85 il 127'-
NN.22516/17546 il 30'-NN.22514/17544 1'82'
-NN.22512/17542 il 93' -NN.22518/17548 il 114'
-NN.22511/17541 il 135'-NN.22520/17560 il 136'
tutte del 17.6.85 -
NN.22845/17952 il 45' -NN.22844/17951 il 46' -
NN.22733/17684 il 63' -NN.22731/17682 il 64' -
NN.22739/17690 il 65' -NN.22755/17706 il 66' -
NN.22740/17691 il 67' -NN.22734/17685 il 68' -
NN.22722/17673 il 69' -NN.22723/17674 il 73' -
NN.22729/17680 il 76' -NN.22738/17689 il 77' -
NN.22742/17693 il 91' -NN.22743/17694 il 92' -
NN.22749/17700 il 97' -NN.22752/17703 il 105'-
NN.22741/17692 il 119' -NN.22751/17702 il 120 -
NN.22753/17704 il 125' tutte del 18.6.85;
NN.22832/17769 1'81' -NN.22904/17827 1'83'
NN.22830/17767 1'85' -NN.22882/17809 1'86'-
NN.22916/17839 1'87' -NN.22886/17813 1'89' -
NN.22883/17810 il 94' -NN.22917/17840 il 98' -
NN.22881/17808 il 103' -NN.22884/17811 il 104' -
NN.22905/17828 il 108' -NN.22907/17830 il 109' -
NN.22910/17833 il 112' -NN.22906/17829 il 113' -
NN.22908/17831 il 111' -NN.22833/17770 il 116' -
NN.22912/17835 il 117' -NN.22915/17838 il 124' -

NN.22909/17832 il 126'.-NN.22888/17815 il 111'Bis -
tutte del 19.6.85;
NN.22984/17985 del 20.6.85 l'84' -
NN.26823/20534 il 41' -NN.26837/20548 il 51' -
NN.26826/20537 il 52' -NN.26838/20549 il 53' -
NN.26825/20536 il 55' -NN.26831/20542 il 56' -
NN.26821/20532 il 57' -NN.26833/20544 il 59' -
NN.26820/20531 il 61' -NN.26834/20545 il 71' -
NN.26841/20552 il 75' -NN.26835/20546 il 95' -
NN.26828/20539 il 99' -NN.26819/20530 il 100' -
NN.26830/20541 il 115' tutte del 25.7.85;
NN.30176/23290 il 54' -NN.30175/23289 il 60' -
NN.30173/23287 il 62' -NN.30174/23288 l'88' -
NN.30177/23291 il 90' tutte del 23.8.85;
NN.21372/16633 del 7.6.85 e NN.38014/29565
del 2.11.85 il 129'-,
NN.17888/15113 del 24.9.85 (R.I. di Trapani) il 133';

REVOCA

-il decreto di sequestro del 13.2.85 nei confronti di
Grado Giacomo e Bellomare Giacomo limitatamente alla
somma di L.74.479.997;
-quello del 28.3.85 nei confronti di Grado Giovanna e
di Teresi Pietro, per quest'ultimo, limitatamente alla
somma di L.450.450.000 (valore di stima dell'immobile

assegnato alla SEIKO in pagamento del maggior credito dalla stessa vantato nei confronti della RIO s.r.l.)

Ordina la confisca del residuo credito di L.164.714.115, disponendone contestualmente il sequestro nei confronti della societa' RIO s.r.l., nonche' la confisca del credito di L.431.000.000 vantato dal Teresi Pietro nei confronti della "TEBE" s.r.l. disponendone contestualmente il sequestro nei confronti della stessa societa';

Ordina, altresi', la confisca dei beni sequestrati con decreto dell'11.4.85 a Grado Giacomo e Teresi Pietro e con decreto del 13.2.85 relativamente all'area edificabile assegnata a Teresi Pietro;

D I C H I A R A

Tutti gli imputati condannati per lo stesso reato o reati connessi obbligati in solido al pagamento delle spese processuali.

D I C H I A R A

altresi' gli imputati condannati per i reati non connessi, obbligati in solido alle sole spese processuali comuni relative ai reati per i quali hanno riportato condanna.

CONDANNA

tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 1 in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili :-

Rugnetta Vita, Comune di Palermo, Dalla Chiesa Maria Simona, Giaccone Amalia, Giaccone Antonino, Giaccone Camilla, Prestinicola Rosa Maria, Giaccone Paola, Dalla Chiesa Fernando, Dalla Chiesa Rita, Regione Siciliana, Ministeri Finanze e Tesoro, da liquidarsi in separata sede;

tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 10 in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Comune di Palermo, Regione Siciliana, Ministeri Finanze e Tesoro da liquidarsi in separata sede;

tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 13 in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Comune di Palermo, Regione Siciliana e Assessorato Regionale Sanita', da liquidarsi in separata sede;

tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 22 in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Regione Siciliana e Assessorato Regionale Sanita' da liquidarsi in separata sede;

-Gasparini Francesco, Koh Bak Kin, Abbenante Michele Chiang Wing Keung, La Molinara Guerino e Lam Sing Choy per i reati di cui ai capi 17 e 40 in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Comune di Palermo, Regione Siciliana e Assessorato Regionale Sanita', da liquidarsi in separata sede;

-Spina Giuseppe e Anselmo Vincenzo, per il reato di cui al capo 38, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Comune di Palermo, Regione Siciliana e Assessorato Regionale Sanita', da liquidarsi in separata sede;

-Abbenante Michele e Chimera Vittorio, per i capi 43-452 e 453 al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Ministero delle Finanze e del Tesoro e Ufficio Italiano Cambi, da liquidarsi in separata sede;

-Massa Giuseppe e Minesi Michele, per il capo 385, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Ministero delle Finanze e del Tesoro e Ufficio Italiano Cambi, da liquidarsi in separata sede;

-Di Salvo Nicola, per il reato di cui al capo 394-395, al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile E.N.E.L. da liquidarsi in separata sede;

-Di Marco Salvatore, Corona Matteo, Mangione Antonino, per il capo 348, in solido al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile:

Ministero Poste e Telecomunicazioni, da liquidarsi in separata sede;

-Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Greco Giuseppe(n.1952), e Marchese Filippo, per i reati di cui capi 63-64, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Leotta Ines Maria, Giuliano Emanuela, Giuliano Selima Giorgia, Giuliano Giuseppe, Giuliano Emanuele, Giuliano Euro Sandro, Ministero Interni e Giuliano Alessandro, per quest'ultima ad eccezione di Marchese Filippo, da liquidarsi in separata sede.

-Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Greco Giuseppe(n.1952), Marchese Filippo, Madonia Francesco, per il reato di cui al capo 70, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Basile Luigi, Ministero Interno e Ministero Difesa da liquidarsi in separata sede

- Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Greco Giuseppe(n.1952), Madonia Francesco, per il reato di cui al capo 70-71, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Basile Cataldo, Bottiglione Irene, Basile Vincenzo, Basile Concetta, Basile Cosimo, Musanti Silvana, Basile Barbara, da liquidarsi in separata sede;

- Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe(n.1952), Sinagra Vincenzo(n.1956), Rotolo Salvatore, Sinagra Vincenzo(n.1952), Senapa Pietro, Sinagra Antonio, Marchese Giuseppe, per il reato di cui al capo 150-151, in solido al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile Rugnetta Vita, da liquidarsi in separata sede;

- Marchese Filippo, Greco Giuseppe(n.1952), Rotolo Salvatore, Senapa Pietro, Sinagra Antonio, Sinagra Vincenzo(n.1952), Maniscalco Salvatore, Argano Gaspare, Sinagra Vincenzo(n.1956), per i reati di cui ai capi 188-189-191, in solido al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile Buscemi Michela, da liquidarsi in separata sede;

- Greco Michele, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Greco Giuseppe(n.1952), Provenzano Bernardo, S a n t a p a o l a B e n e d e t t o ,

per il reato di cui al capo 202, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Di Lavore Salvatore, Di Lavore Serafina, Ministero Interno e Ministero Difesa, da liquidarsi in separata sede.

-Greco Michele, Riina Salvatore, Greco Giuseppe(n.1952), Provenzano Bernardo, Santapaola Benedetto, per il reato di cui al capo 202, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Camerino Gaetana, Franzolin Fabio, Franzolin Maura Iiritano Silvana, Di Barca Luigia, Raiti Roberto, Briante Paolina, da liquidarsi in separata sede;

-Marchese Filippo, Rotolo Salvatore, per il reato di cui al capo 218, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Giaccone Amalia, Giaccone Antonino, Giaccone Camilla Prestinicola Rosa Maria e Giaccone Paola, Ministero degli Interni e Universita' degli Studi di Palermo, da liquidarsi in separata sed;

-Greco Michele, Riina Salvatore, Marchese Filippo, Greco Giuseppe(n.1952), Provenzano Bernardo e Salnatapaola Benedetto, per il reato di cui al capo 225, in solido al risarcimento danni in favore delle Parti Civili:

Ministero degli Interni, Presidenza del Consiglio, Setti Carraro Gianni Maria, Setti Carraro Paolo, Setti Ferdinando, Carraro Maria Antonietta, Dalla Chiesa Maria Simona, Dalla Chiesa Fernando, Dalla Chiesa Rita e Rizzo Filomena, da liquidarsi in separata sede;

-Greco, Michele, Riina Salvatore, Greco Giuseppe(n.1952) e Provenzano Bernardo, per i reati di cui ai capi 232-233-234-239, in solido al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile Buscetta Felicia, da liquidarsi in separata sede;

-Greco Giuseppe(n.1952), per il reato di cui al capo 237, al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile Ministero degli Interni, da liquidarsi in separata sede.

Rigetta le domande proposte dalle Parti Civili costituite nei confronti dei condannati per il reato di cui al capo 9;

Dichiara manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale avanzate dalla difesa nel corso della discussione;

Rigetta ogni altra incompatibile istanza;

LIQUIDA

le spese processuali in favore delle Parti Civili costituite, come appresso:

a Leotta Ines Maria, Giuliano Emanuela e Giuliano
Selima Giorgia:

complessive L.9.347.000 di cui L.1.647.000 per
esborsi;

al Comune di Palermo:

complessive L.32.143.000 di cui L.6.000.000 per
esborsi;

a Dalla Chiesa Maria Simona:

complessive L.20.000.000.di cui L.16.000.000.per
esborsi;

a Basile Luigi:

complessive L.12.046.300 di cui L.9.363.000 per
onorari;

a Basile Cataldo, Bottiglione Irene, Basile Vincenzo,
Basile Concetta, Basile Cosimo, Musanti Silavana,
Basile Barbara, Camerino Gaetana, Franzolin Fabio,
Franzolin Maura, Iiritano Silvana, Di Barca Luigia,
Raiti Roberto, Briante Paolina:

complessive L.64.205.500 di cui L.26.450.500 per
esborsi;

a Giaccone Amalia:

complessive L.18.645.000 di cui L.3.000.000 per
esborsi;

a Giaccone Antonino:

complessive L.15.643.000 per onorari di difesa;

a Giaccone Camilla:

complessive L.10.500.000 per onorari di difesa;

a Giuliano Giuseppe, Giuliano Emanuele, Giuliano Euro
Sandro:

complessive L.20.796.000 di cui L.1.653.000 per
esborsi;

a Rizzo Filomena:

complessive L.19.143.400 per onorari;

a Setti Carraro Gianni Maria e Setti Carraro Paolo:

complessive L.22.143.000 di cui L.3.000.000 per
esborsi;

a Di Lavore Serafina:

complessive L.20.796.000 di cui L.1.653.000 per
esborsi;

a Giuliano Alessandro:

complessive L.10.393.000 per onorari;

a Rugnetta Vita:

complessive L.10.393.000 per onorari;

all'E.N.E.L.

complessive L.1.922.040 di cui L.119.040 per
esborsi;

a Buscemi Michela:

complessive L.17.296.000 di cui L.1.653.000 per
esborsi;

a Prestinicola Rosa Maria:

complessive L.47.143.000 di cui L.21.000.000 per
esborsi;

a Di Lavore Salvatore:

complessive L.47.143.000 di cui L.21.000.000 per
esborsi;

a Giaccone Paola:

complessive L.26.143.000 per onorari;

a Setti Ferdinando e Carraro Maria Antonietta

complessive L.22.000.000 di cui L.1.000.000 per
esborsi;

a Dalla Chiesa Fernando:

complessive L.31.000.000 di cui L.5.000.000
per esborsi;

a Dalla Chiesa Rita:

complessive L.31.000.000 di cui L.5.000.000 per
esborsi;

al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Regione
Siciliana , Assessorato alla Sanità', Ministeri delle
Finanze e del Tesoro, Ufficio Italiano Cambi,
Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro
dell'Interno, Ministeri dell'Interno e della Difesa,
Universita' degli Studi di Palermo:

complessive L.80.000.000 per onorari;

a Buscetta Felicia:

complessive L.5.287.000 di cui L.1.040.000 per
e s b o r s i ;

REVOCA

i provvedimenti restrittivi emessi nei confronti di:

-Adelfio Salvatore nato a Palermo il 15.11.1927

(M.C.361/84);

-Amato Baldassare nato a Castellammare il 13.12.1951

(M.C.164/84, M.C.323/84);

-Ciulla Giovanni nato a Palermo il 10.8.1958

(M.C.361/84);

-Gheorgulis Charalampos nato a Pireo il 10.9.1943

(M.C.389/83);

-Gherokunas Dimitrios nato a Sigros il 10.2.1939

(M.C.389/83);

-Greco Salvatore nato a Palermo il 12.5.1924

(M.C.323/84);

-Karakonstantis Dimitrios nato a Kalimnon il 16.7.1936

(M.C.389/83);

-Marchese Santo nato a Monreale il 20.8.1940

(M.C.361/84);

-Motisi Ignazio nato a Palermo l'1.1.1934

(M.C.361/84, M.C.418/84, M.C.58/85);

-Sardina Mercurio nato a Palermo il 6.6.1942

(M.C.323/84);

-Savoca Vincenzo nato a Palermo il 20.5.1931

(M.C.323/84);

- Sciarabba Giusto nato a Palermo il 16.12.1932
(M.C.323/84);
- Theodoru Cristos nato a Marfovunion di Kardits
il 21.3.1938 (M.C.389/83);
- Tinnirello Lorenzo nato a Palermo il 28.1.1960
(M.C.323/84);
- Venturis Joannis nato ad Atene il 22.7.1952
(M.C.419/83);
- Vitale Gregorio nato a Palermo il 6.3.1949
(M.C.44/84, M.C.323/84);
- Vitrano Arturo nato a Palermo il 27.4.1930
(M.C.323/84);
- Zanca Emanuele nato a Palermo l'1.8.1948
(M.C.237/83, M.C.323/84);

ORDINA

La immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa, limitatamente ai reati per i quali sono stati rinviati al giudizio di questa Corte, di:

- Abbate Giovanni, nato a Palermo il 9.3.1927
(M.C.170/84, M.C.323/84, M.C.42/85)
- Battaglia Antonino, nato a Palermo il 14.9.1944
(M.C.237/83, M.C.323/84)
- Bisconti Antonino, nato a Belmonte Mezzagno
l'11/4/1934 (M.C.361/84)

- Bisconti Pietro, nato a Belmonte Mezzagno l'11/4/1954
(M.C.323/84)
- Bonica Marcello, nato a Catania il 13/10/1946
(O.C.1135/83, O.C.1169/83)
- Calamia Giuseppe, nato a Palermo il 19/1/1929
(M.C.361/84)
- Calzetta Stefano, nato a Palermo l'1/6/1939
(M.C.195/83, M.C.237/83, M.C.323/84, M.C.315/85)
- Casella Giuseppe nato a Palermo il 12/6/1942
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84)
- Ciulla Antonino, nato a Palermo il 14/9/1952
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84)
- Corallo Giovanni, nato a Palermo il 18/8/1930
(M.C.323/84, M.C.58/85)
- Corona Orazio nato a Palermo il 9/4/1932
(M.C.237/83, M.C.323/84, M.C.315/85)
- D'Angelo Salvatore, nato a Palermo il 18/5/1938
(M.C.361/84)
- Dattilo Sebastiano, nato ad Alessandria d'Egitto il
25/6/1923 (O.C.1135/83, O.C.1161/83, M.C.315/85)
- De Caro Carlo, nato a Palermo il 18/9/1961
(M.C.323/84)
- De Simone Antonino, nato a Termini Imerese il
26/10/1936 (M.C.361/84)

- Di Caccamo Benedetto, nato a Palermo il 22/2/1943
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84)
- Di Fede Lorenzo, nato a Palermo il 10.3.1925
(M.C.361/84);
- Di Pieri Pietro, nato a Palermo il 21.3.1926
(M.C.361/84);
- Fascella Antonino, nato a Palermo l'8.9.1932
(M.C.361/84);
- Koh Bak Kin, nato a Singapore il 25/10/1945
(M.C.227/83, M.C.315/85)
- La Rosa Angelo, nato a Palermo il 18/6/1938
(M.C.361/84)
- Leggio Francesco Paolo, nato a Corleone il 28/8/1938
(M.C.361/84)
- Leggio Leoluca, nato a Corleone il 15/2/1928
(M.C.361/84)
- Leggio Luciano, nato a Corleone il 6/1/1925
(M.C.323/84)
- Leggio Salvatore, nato a Corleone il 16/2/1932
(M.C.361/84)
- Lo Cascio Gaspare, nato a Palermo il 12/11/1963
(M.C.361/84)
- Lo Cascio Giovanni, nato a Palermo il 25/8/1926
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84)

- Lo Cascio Giuseppe, nato a Palermo il 21/5/1960
(M.C.361/84)
- Lo Cascio Salvatore, nato a Palermo il 4/8/1961
(M.C.361/84)
- Lombardo Giovanni, nato a Palermo il 6/8/1938
(M.C.361/84)
- Lombardo Sebastiano, nato a Palermo il 12/2/1937
(M.C.323/84)
- Magliozzo Tommaso, nato a Palermo l'1/5/1933
(M.C.323/84)
- Marchese Vincenzo, nato a Palermo l'11/1/1925
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84,
M.C.162/84, M.C.274/81)
- Messina Eduardo, nato a Palermo il 15/3/1920
(M.C.361/84)
- Mondino Michele, nato a Palermo l'1/1/1944
(M.C.323/84)
- Picone Giusto, nato a Palermo il 2/4/1928
(M.C.323/84)
- Prestifilippo Giovanni, nato a Palermo il 29/3/1927
(M.C.361/84)
- Prestifilippo Girolamo, nato a Palermo il 4/5/1959
(M.C.361/84)

- Prestifilippo Santo, nato a Palermo il 19/2/1962
(M.C.361/84)
- Rancadore Domenico, nato a Palermo il 15/3/1949
(M.C.361/84)
- Rancadore Giuseppe, nato a Trabia l'11/9/1925
(M.C.361/84)
- Salerno Luigi, nato a Palermo il 7/2/1947
(O.C.237/84)
- Savoca Salvatore, nato a Palermo il 16/11/1934
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84)
- Scalia Giuseppe, nato a Palermo il 15/1/1922
(M.C.237/83, M.C.323/84)
- Sciarabba Calcedonio, nato a Misilmeri l'8/7/1914
(M.C.323/84)
- Spadaro Antonino, nato a Palermo il 12/11/1960
(M.C.323/84)
- Spadaro Francesco, nato a Palermo il 16/10/1962
(M.C.361/84)
- Teresi Carlo, nato a Palermo il 3/1/1925
(M.C.361/84)
- Teresi Giovanni, nato a Palermo il 20/7/1932
(M.C.361/84)
- Tinnirello Vincenzo, nato a Palermo l'1/10/1951
(O.C.288/83, M.C.33/84, M.C.315/85)

-Zanca Salvatore, nato a Palermo il 30/9/1947

(M.C.237/83, M.C.323/84, M.C.373/83, M.C.315/85)

Palermo 16 Dicembre 1987

Il Giudice estensore

f.to P. Grasso

Il Presidente estensore

f.to A. Giordano

Il Direttore di Sezione

f.to E. Onufrio

Corte di Assise sez.I Palermo

Depositata in Cancelleria

oggi 30 settembre 1988

Il Direttore di Sezione

f.to E. Onufrio)

E' copia conforme all'originale

Palermo

Il Direttore di Sezione

(E. Onufrio)